

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.1 di 114

PARTE GENERALE

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI - D.LGS 231/2001

1. Inquadramento giuridico

In deroga al principio di non imputabilità penale della persona giuridica, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce la responsabilità degli Enti per i fatti di reato commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti inseriti nell'organizzazione societaria e, precisamente dagli organismi meglio identificati al successivo punto 1.1..

In altre parole, accanto alla responsabilità penale dell'autore del reato si colloca la responsabilità dell'Ente, nel cui interesse o vantaggio il fatto illecito viene commesso (articolo 5). A tale riguardo la responsabilità dell'Ente è definita dal Legislatore come responsabilità di tipo amministrativo, quantunque essa nasca da un'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale; il suo accertamento avviene, infatti, nell'ambito di un procedimento penale, disciplinato dalle norme di procedura penale e comporta l'applicazione di sanzioni afflittive.

La responsabilità amministrativa è, inoltre, autonoma rispetto a quella della persona fisica autrice del reato; l'Ente può essere infatti dichiarato responsabile, anche se l'autore materiale dell'illecito non è imputabile o non è stato individuato (**articolo 8**) ed anche se il reato è estinto, per cause diverse dall'amnistia. La responsabilità dell'Ente è, comunque, esclusa nel caso in cui l'autore del reato abbia agito nel suo esclusivo interesse.

Con la richiamata norma viene così intaccato un principio cardine dell'Ordinamento italiano, "**societas delinquere non potest**", con l'intento di adeguarsi ad un mutato quadro politico economico globale e di recepire dettati normativi e pronunciamenti di organismi internazionali ed europei.

La responsabilità amministrativa si configura infine, anche in relazione ai reati connessi alle attività svolte dall'Ente all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato stesso.

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 5 del Decreto stabilisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- **persone fisiche** che rivestono posizione di vertice, con esse intendendosi i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.2 di 114

di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (i c.d. soggetti “apicali”); si ritiene che con la locuzione “apicali” si debbano intendere coloro che sono coinvolti nel potere di gestione dell’ente, a prescindere dal fatto che costoro possano esercitare individualmente (e quindi a prescindere dalle deleghe loro attribuite) ed a prescindere dal fatto che possano essere, in concreto, soggetti attivi del reato.

➤ **persone fisiche** sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati - di cui alla lettera a) dell’art.5 del Decreto- i così detti sottoposti. A titolo meramente esemplificativo è possibile affermare che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente:

- A. **gli amministratori in genere**, i direttori generali, e coloro che possono “indirizzare” l’agire dell’Ente. Si ritiene poi, che rientrano, in questa categoria anche coloro cui è attribuita la rappresentanza dell’ente rispetto a specifiche attività, situazioni, atti rilevanti per l’attività dell’ente stesso: potrebbero essere rilevanti anche procuratori, avvocati, commercialisti, ove sia loro attribuito uno specifico potere di impegnare le decisioni e l’agire dell’ente. Vanno esclusi dal novero delle persone rilevanti i sindaci, che potranno rispondere, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo di concorso nel reato con gli amministratori, restando però la loro posizione ed il loro agire non in grado di coinvolgere l’ente ai sensi della normativa in oggetto;
- B. **le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera A):** sono invece i dipendenti in genere e i soggetti legati alla società da un rapporto di lavoro parasubordinato e autonomo; vista la sempre maggiore complessità e specificità degli organigrammi aziendali, l’importanza anche del singolo nelle scelte e nelle attività della Società acquista sempre maggior rilievo.

1.2 IL SISTEMA SANZIONATORIO EX D.LGS. 231/2001

L’ente in presenza di un reato commesso da un soggetto appartenente alla propria struttura organizzativa, fatte salve le eccezioni di legge, è soggetto ad un sistema sanzionatorio che contempla **sanzioni amministrative** (la sanzione pecuniaria), **sanzioni interdittive**, **la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna**.

Lo scopo delle sanzioni ex D.lgs 231 è rivolto a colpire direttamente o indirettamente il profitto dell’ente, disincentivando la commissione di reati nel proprio interesse o vantaggio, altresì, di incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa in modo da favorire attività risarcitorie, riparatorie.

A detti fini l’art. 9 comma 1 enuclea le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nello specifico: “ LA SANZIONE PECUNIARIA - LE SANZIONI INTERDITTIVE - LA CONFISCA - LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA”.

1) La sanzione pecuniaria

L’art. 10 del decreto stabilisce che per l’illecito amministrativo dipendente da reato si

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.3 di 114

applica sempre la sanzione pecuniaria e non è ammessa la formula ridotta salvo i casi previsti **all'art. 12**; la determinazione della sanzione da parte del giudice avviene secondo il criterio/meccanismo delle quote che si articola in due fasi:

- i) nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote che non deve essere **mai inferiore a cento né superiore a mille**, tenuto conto della valutazione e della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (es. adozione di modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari), delle condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la commissione del reato;
- ii) nella seconda fase l'organo giudicante determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo **di 258 euro ad un massimo di 1.549** euro, tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

Il quantum è dato dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote comminate a titolo di sanzione; quest'ultima potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di **25.800** euro ad un massimo di **1.549.000** euro, per questo adattabile/rapportabile alle condizioni economiche dell'ente. E' evidente, tuttavia, che l'importo massimo se è sostenibile da una grande azienda, non è altrettanto sostenibile da un ente di modeste dimensioni.

Per questo, il legislatore ha disciplinato alcune circostanze in cui l'importo della quota è di valore pari a **€ 103, piuttosto che a € 258**.

In fase di applicazione, la sanzione pecuniaria, stando alle revisioni **dell'art. 12**, è **ridotta della metà** e non può essere superiore a **103.291 euro** se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è tenue-

La sanzione, invece, **viene ridotta da un terzo alla metà** se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato;
- è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

(Qualora si verificassero entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi).

Resta fermo che la sanzione pecuniaria in misura ridotta non può, comunque, essere inferiore a **10.329 euro**.

2) Sanzioni interdittive

L'interdizione è l'istituto giuridico che comporta una limitazione temporanea dell'esercizio di una attività o di un diritto, in tutto o in parte, intendendo il legislatore contrastare più efficacemente le condotte illecite all'interno delle persone giuridiche, in forza del loro contenuto inibitorio.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.4 di 114

Le sanzioni interdittive hanno una durata limitata (**non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni**) e possono essere applicate in via definitiva solo nei casi statuiti **dall'art. 16 del decreto.**

L'art. 9 c.2 del decreto individua e riporta le seguenti sanzioni interdittive:

- **L'interdizione dall'esercizio dell'attività** che comporta la chiusura dell'intera azienda o di un suo ramo; essa è un'autonoma sanzione ma può anche essere l'effetto dell'applicazione della seconda sanzione interdittiva;
- **La sospensione o la revoca delle autorizzazioni**, licenze, concessioni funzionali e prodromiche all'esercizio dell'attività;
- **Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**, comporta il blocco delle entrate dell'ente, con l'esclusione dei contratti necessari per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico necessario al normale svolgimento dell'impresa;
- **L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi** e la revoca di quelli già ottenuti;
- **Il divieto di pubblicizzare beni e servizi.**

I presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive sono disciplinati **dall'art. 13** del decreto, laddove, si prevede che le sanzioni si applicano in relazione ai reati per i quali esse sono espressamente previste e, comunque, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo e il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione dei primi, a causa di gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, comunque, non si applicano se la sanzione pecuniaria viene applicata in formula ridotta ex art. 12 c.1, altresì, qualora applicate, per effetto delle modifiche adottate dall'art. 1 c. 9, lett. a), **L. 9 gennaio 2019, n. 3.** le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3) I criteri di scelta, i casi di non applicazione, la sanzione interdittiva in via definitiva

I criteri di scelta della/e sanzione/i interdittiva/e sono disciplinati **dall'art. 14** del decreto, a mente del quale i medesimi devono coincidere con i principi di **proporzionalità, idoneità e gradualità, di cui all'art. 11 del medesimo Decreto.**

La proporzionalità vuole che il giudice scelga la sanzione interdittiva a seconda della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, delle condotte riparatorie e riorganizzative dell'Ente dopo la commissione del reato.

L'idoneità sta a dire che la sanzione interdittiva deve essere scelta in modo da prevenire il tipo di illecito commesso, permettendo al giudice, a tali fini, anche un'applicazione congiunta di più sanzioni.

La gradualità delle sanzioni interdittive, principio a cui deve ispirarsi e attenersi il giudicante, risulta evidente dalla previsione del c. 4 art. 14 che testualmente recita:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.5 di 114

“L’interdizione dall’esercizio dell’attività si applica soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata”.

Anche per le sanzioni interdittive e la non applicazione delle stesse si rimanda alle casistiche già enucleata ex **art. 12 c.1**. Parimenti, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive, in presenza di condotte riparatorie ex art. 17 che testualmente recita: *“Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:*

- a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;*
- b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

In quanto all’applicazione definitiva delle sanzioni interdittive provvede **l’art. 16**, secondo il quale: l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività può essere applicata se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività. Sempre in via definitiva, il giudice, può comminare la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o del divieto di pubblicizzare beni o servizi, quando l’ente è stato già condannato alla stessa sanzione, almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Parimenti, in via definitiva, si applica l’interdizione dall’attività, ogni qual volta l’ente o una propria unità organizzativa viene stabilmente utilizzata, allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati.

4) Rimedio alla sanzione interdittiva - IL COMMISSARIO GIUDIZIALE -

Il legislatore all’art. 15 del decreto ha elaborato, soprattutto per ragioni di pubblico interesse/occupazionali, un’alternativa alle sanzioni interdittive, consistente nella nomina del Commissario Giudiziale.

Si tratta di una soluzione che viene adottata dal giudice nei confronti dell’ente, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva, se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione comporterebbe un grave pregiudizio alla collettività;
- l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, a causa delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio, ripercussioni sull’occupazione.

5) La pubblicazione della sentenza di condanna ex art. 18

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.6 di 114

Tra le altre sanzioni a cui può andare incontro l'ente, la norma prevede la pubblicazione della sentenza di condanna. La pubblicazione configura e si inquadra come una sanzione amministrativa a carattere accessorio della sanzione/condanna principale che opera nei casi più gravi, avendo una finalità di pubblicità denigratoria nei confronti dell'ente.

6) La confisca

Per ultimo il decreto all'art. 19 stabilisce che nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, con eccezione per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca secondo le condizioni citate, essa può avere ad oggetto denaro, beni di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, nelle disponibilità dell'ente.

La confisca ex art. 19 da non confondere con quella ex art. 240 c.p.; quest'ultima a differenza è una misura di sicurezza patrimoniale che consiste nell'espropriazione delle cose che sono servite a commettere il reato o ne rappresentano il prezzo, il profitto o il prodotto.

1.3. GRUPPI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Sulla base di quanto previsto dal **Capo I, Sez. III, del D.Lgs. 231/ 2001** i reati oggetto della normativa in esame sono suddivisibili nei seguenti gruppi:

- 1) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (si veda **art. 24**);
- 2) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (si veda **art. 24 bis**);
- 3) delitti di criminalità organizzata (si veda **art. 24 ter**);
- 4) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (si veda **art. 25**);
- 5) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (si veda **art. 25 bis**);
- 6) delitti contro l'industria e il commercio (si veda **art. 25 bis.1**);
- 7) reati societari (si veda **art. 25 ter**);
- 8) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o in violazione dell'art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo (si veda **art. 25 quater**);
- 9) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (si veda **art. 25 quater 1**);
- 10) delitti contro la personalità individuale (si veda **art. 25 quinquies**);
- 11) abusi di mercato (si veda **art. 25 sexies**);
- 12) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (si veda **art. 25 septies**);
- 13) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (si veda **art. 25 octies**);
- 14) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Art. 25-octies.1
- 15) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (si veda **art. 25 nonies**);

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.7 di 114

- 16) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (si veda **art. 25 decies**);
- 17) reati ambientali (si veda **art. 25 undecies**);
- 18) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (si veda **art. 25 duodecies**);
- 19) reati di razzismo e xenofobia (si veda **art. 25-terdecies**);
- 20) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (si veda **art. 25-quaterdecies**);
- 21) reati tributari (si veda **art. 25 quinquiesdecies**);
- 22) reato di contrabbando ex **art. 25 sexiesdecies del D.LGS 231/01** (Art. introdotto dal D.lgs 75/2020);
- 23) delitti contro il patrimonio culturale ex **art. 25-septiesdecies**. (Articolo inserito dall' art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022);
- 24) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ex **art. 25-duodevicies** (Articolo inserito dall' art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022);
- 25) reati transnazionali (introdotti dalla **Legge 146/2006** "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001").

A seguire si riportano le fattispecie che determinano illecito e da attenzionare per i singoli gruppi di reati, significando che per quelli di maggior interesse/rilevanza per Pescara Multiservice s.r.l. saranno oggetto di ulteriori specifiche **nella parte speciale del MOG**.

Si precisa inoltre che l'Ente, nel quadro ordinamentale vigente, non è chiamato a rispondere per ogni reato commesso dai soggetti Apicali o Sottoposti, ma solo per quelli tassativamente previsti dal Decreto e, segnatamente, per le fattispecie enucleate nelle successive liste/gruppi:

- i) **ARTICOLO 24 D.LGS. 231/2001-** "INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE" - Rubrica così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a) D.lgs 75/2020 –

A seguire il Gruppo dei reati che generano responsabilità amministrativa dell'Ente e incorporati dall'art. 24 del D.Lgs 231/01

- Art. 316 bis c.p. - **Malversazione a danno dello Stato**
- Art. 316 Ter c.p. - **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**
- Art. 356 c.p. - **Frode nelle pubbliche forniture**
- Art. 640 c.p. comma 2, n. 1 **Truffa**
- Art. 640 bis c.p. - **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**
- Art. 640 ter c.p. - **Frode informatica**

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.8 di 114

- Art. 2 della L. n. 898 del 1986 - **Indebita percezione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,**
- Art. 353 c.p. **turbata libertà degli incanti** e art. 353bis c.p. **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (articoli inseriti dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (v. legge 9 ottobre 2023, n. 137))

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione. Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

L'Art. 316 bis c.p. recita:

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (artt. 640 bis e 316 ter c.p.)

I reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

L'Art. 640 bis c.p. recita:

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

L'Art. 316 ter c.p. recita:

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.9 di 114

denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Nota

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

La fattispecie di reato è stata inserita nell'art. 24 del D.lgs 231/01 ad opera del D.lgs 75/2020. Il reato punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

La norma identifica un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento della frode.

Del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente: Cass., III, 22 marzo 1991, n. 3264.

L'Art. 356 c.p. recita:

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [c.p. 29, 32] (1).

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 252].

(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.).

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

L'Art. 640 c.p. recita:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.10 di 114

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Nota

Frode Informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Per le finalità del D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

È controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 *ter* c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p.

L'Art. 640 ter c.p. recita:

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.11 di 114

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Art. 2, L. 23 dicembre 1986 n. 898 - “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo”

Nota

La norma è stata inserita nell’Ordinamento che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, ad opera del D.lgs 75/2020, e sanziona il reato di **indebita percezione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia**, previsto dall’art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898.

Il D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (in G.U. 10/09/1987, n. 211) convertito in legge con modificazioni con la L. 4 novembre 1987, n. 460 (in G.U. 09/11/1987, n. 262) ha disposto che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.

L’Art. 2 della L, 23 dicembre 1986 n. 898 recita:

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ((La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000). Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell’articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all’amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Art. 353 e 353bis c.p.

Allo scenario sino a qui enucleato, per effetto delle modifiche intervenute all’articolo 24 ad opera del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (v. legge 9 ottobre 2023, n. 137 in G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023), l’Ente viene chiamato a rispondere per gli ulteriori reati di:

i) turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), che sanziona la condotta di chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.12 di 114

pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti;

ii) **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)**, che sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Per entrambi i reati si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (ovvero da duecento a seicento quote, in caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità), nonché le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste **fino ad un massimo di 1000 quote**. Per il valore delle quote si veda il paragrafo precedente.

ii) **ARTICOLO 24 BIS D.LGS. 231/2001** – “DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI” - *(Articolo è stato introdotto nel Decreto in esame con l'art. 7 della legge n. 48 del 18 marzo 2008 e modificato dal D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2011, dal D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 nonché dalla legge n. 133 del 18.11.2019)*

Nell'era del cyberspace il tema della criminalità informatica ha assunto una nuova dimensione ed una rilevanza crescente. L'incessante diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per questioni legate principalmente alla riduzione dei costi, all'interoperabilità ed alla standardizzazione ha, da un lato, introdotto nuove opportunità ma, dall'altro, ha generato il proliferarsi di nuove condotte penalmente rilevanti. Oggigiorno si parla di cybercrime e cybersecurity come inquietanti rischi per lo sviluppo globale, sia per la rilevanza delle infrastrutture critiche informatizzate per l'economia nazionale e la sicurezza, che per l'interazione con le politiche che affrontano la privacy e la protezione dei dati. In questo scenario si collocano i numerosi interventi legislativi finalizzati, da un lato, a garantire la necessità di tutelare gli interessi legittimi nell'uso e nello sviluppo delle tecnologie informatiche e, dall'altro, a spingere le organizzazioni, sia nel settore pubblico che in quello privato, ad attuare meccanismi interni reali ed efficaci per la salvaguardia della sicurezza delle reti, dei sistemi e dei dati. **ALCUNI DEI COMPORTAMENTI CHE COSTITUISCONO UNA MINACCIA ALLA SICUREZZA INFORMATICA**, sono stati infatti qualificati all'interno del nostro ordinamento come condotte penalmente perseguibili (es. introduzione di virus informatici, frodi informatiche, sabotaggi, spionaggio, modifica o cancellazione di dati/informazioni, attentati a sistemi informatici che supportano l'erogazione di servizi di pubblica utilità, abusi di privilegi etc..) ed inseriti tra i “reati presupposto” della responsabilità degli enti di cui all'art. 24 bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) del DLgs. n. 231/2001.

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.13 di 114

Qui di seguito i reati potenziali e collegati all'articolo in rubrica:

- Art. 615 ter c.p. - **“Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”**
- Art. 617 *quater* c.p. - **“Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”**
- Art. 617 *quinquies* c.p. - **“Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”**
- Art. 635 *bis* c.p. - **“Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”**
- Art. 635 *ter* c.p. - **“Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”**
- Art. 635 *quater* c.p. - **“Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici”**
- Art. 635 *quinquies* c.p. - **“Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”**
- Art. 491 *bis* c.p. - **“Documenti informatici”**
- Art. 640 *quinquies* c.p. - **“Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”**
- Art. 1, c. 11, del D.L. n. 105/2019 **“Sicurezza Nazionale cibernetica”**

L'Art. 615 ter c.p. recita:

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino i sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi, si procede di ufficio.

L'Art. 617 *quater* c.p. recita

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.14 di 114

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato al pubblico servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

L'Art. 617 quinquies c.p. recita:

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

L'Art. 635 bis c.p. recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

L'Art. 635 ter c.p. recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

L'Art. 635 quater c.p. recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggi, distrugga, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.15 di 114

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

L'Art. 635 quinquies c.p. recita:

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Nota

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e e) del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli **articoli 615 quater e 615 quinquies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento:

L'Art. 615 quater c.p. recita:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164,57.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164,57 a Euro 10.329,14 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617- quater.

L'Art. 615 quinquies c.p. recita:

Chiunque diffonda, comunichi o consegni un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329,14.

L'Art. 491 bis c.p. recita:

Se alcuna delle falsità previste dal presente Capo(1) riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.16 di 114

(1) Capo III - **Della falsità in atti**, Artt. 476 – 493 bis

L’Art. 640 quinquies c.p. recita:

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

Sanzioni a carico dell’Ente

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del D.lgs 231 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'**articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (19)

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 24bis (615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquie) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 dell'art. 24 bis (615-quater e 615-quinquies) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 dell'art. 24bis (articoli 491-bis e 640-quinquies del) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L’Articolo 1 c.11 D.L. 105/2019 recita:

“ Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) , o al comma 6, lettera a) , o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) , fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) , o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a) , o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all’ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.”

iii) **ARTICOLO 24 TER D.LGS. 231/2001** – “DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA”

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.17 di 114

L'articolo 24 ter è stato inserito nel Decreto 231/01 dalla L. 94/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" e successivamente modificato dalla L. 69/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

La norma oltre a sanzionare la commissione, nell'interesse o vantaggio dell'ente, dei reati di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) c.p., dei delitti previsti dall'art. 74, t.u. di cui al d.p.r. 9.10.1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e dei delitti di cui all'art. 407, comma II, lett. a), n. 5, c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, 3° co., l. 18.4.1975, n. 110), fa altresì riferimento «ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo».

L'Art. 24 ter (**delitti di criminalità organizzata**) estende la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui agli articoli seguenti:

– **416 c.p. (Associazione per delinquere)**: l'estensione del Decreto 231 a tale fattispecie di reato costituisce forse la novità maggiormente rilevante introdotta dalla norma innanzi richiamata.

L'associazione per delinquere, infatti, sanziona l'accordo di tre o più soggetti finalizzato alla commissione di qualsiasi delitto, e la sua inclusione tra i reati-presupposto ha, come meglio evidenziato in seguito, rilevanti effetti sulla determinatezza ed estensione della responsabilità da reato degli enti;

– **416, comma 6, c.p.**: tale norma, che già sanzionava le associazioni finalizzate alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (**art. 600 c.p.**), tratta di persone (**art. 601 c.p.**), acquisto e alienazione di schiavi (**art. 602 c.p.**), viene estesa, con l'approvazione della norma sulla sicurezza, anche ai delitti di **prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)** e **pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)**, nonché ai delitti di cui **all'art. 12, D.Lgs. 286/1998** (Testo Unico sull'immigrazione); la fattispecie di reato qui indicata diventa rilevante anche ai fini del Decreto, come autonomo reato-presupposto, con un regime sanzionatorio più grave per l'ente rispetto a quello previsto per l'integrazione delle restanti ipotesi previste dall'art. **416 c.p.**;

– **416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)**;

– **416 ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)**;

– **630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)**;

– **Art. 74 del DPR 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)**;

– **Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p. (Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di**

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.18 di 114

armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 110/1975), nonché ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui al già citato art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso.

SISTEMA SANZIONATORIO PER L'ENTE

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la **sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.**

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei capoversi che precedono, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel primo e secondo capoverso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'Art. 416 c.p. recita:

Quando tre o più persone⁽¹⁾ si associano⁽²⁾ allo scopo di commettere più delitti [305, 306]⁽³⁾, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi⁽⁴⁾ soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni⁽⁵⁾.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32 quater]⁽⁶⁾.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma⁽⁷⁾.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma⁽⁸⁾.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.19 di 114

L'Art. 416 bis c.p. recita:

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione⁽³⁾ del vincolo associativo e della condizione d'assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego [240].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater].

L'Art. 416 ter recita:

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici⁽²⁾

L'Art. 74 DPR 309/90 recita:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.20 di 114

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*
2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
4. *Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
5. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
6. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*
7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*
- 7-bis. *Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*
8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

iv) **ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001** - “PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D’UFFICIO” - *(articolo modificato dall’art. 1, comma 77, lettera a) della legge n. 190 del 6 novembre 2012, dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3 e D.lgs 14 luglio 2020 n. 75.*

La L. 69/2015, recante disposizioni in materia di DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, ha modificato alcuni dei seguenti reati presupposto: **art. 317 c.p.; art. 318 c.p.; art. 319 c.p.; art. 319 ter c.p. e art. 319 quater c.p.** Successivamente, la L. n. 3 del 9 gennaio 2019, recante misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, ha modificato **l’art. 322 bis del c.p.** e introdotto **l’art. 346 bis c.p.**

Da ultimo il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, recante norme per la “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” è intervenuto sull’art. 25 del d.lgs. n. 231/2001, ampliando il panorama dei delitti contro la P.A., che ora ricomprende anche i reati di **peculato** di cui agli **artt. 314 e 316 c.p.** e il delitto di **abuso di ufficio** di cui all’art. **323 c.p.**

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.21 di 114

Di seguito la lista dei reati dell'articolo in rubrica:

- Artt. 318, 321, 322 c.p. comma primo e terzo, - **“Corruzione per l’esercizio della funzione” “Pene per il corruttore “Istigazione alla corruzione”;**
- Artt. 314, c. 1, 316 e 323 c.p. - **“Peculato” “Peculato mediante profitto dell’errore altrui” “Abuso d’Ufficio”;**
- Art. 346 bis c.p. - **“Traffico di influenze illecite”;**
- Artt. 319, 319-ter, comma 1, c.p. - **“Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” “Corruzione in atti giudiziari”;**
- Art. 317 c.p. - **“Concussione”;**
- Art. 319 quater c.p. - **“Induzione indebita a dare o promettere utilità”**
- Art. 319 bis c.p. - **“Circostanze aggravanti”;**
- Artt. 320 e 322-bis - **“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio” “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”.**

L’art. 314 c.p. (Peculato) c. 1, recita:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio⁽¹⁾, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità⁽²⁾ di denaro o di altra cosa mobile altrui⁽³⁾, se ne appropria⁽⁴⁾, è punito con la reclusione da quattro⁽⁵⁾ a dieci anni e sei mesi.

(1) La fattispecie configura un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati.

(2) Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa. Per **possesso** la dottrina è concorde nel non considerarlo alla stregua del possesso civile, ma nel ritenerlo quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto, adottando quindi un concetto più ampio. L'affiancamento poi della **disponibilità** chiarisce che anche la possibilità di disporre la cosa a prescindere dalla materiale detenzione è idonea ad integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame. Entrambi poi devono trovare la loro ragione nell'**ufficio** o il **servizio** svolto dai soggetti pubblici, essendo quindi il titolo in virtù del quale possiedono la cosa, distinguendosi così dall'appropriazione indebita (646), che non richiede tale requisito.

(3) Il requisito dell'**altruità** ha sostituito quello dell'appartenenza o meno del bene alla P.A., che caratterizzava la previsione precedente. La norma in esame infatti ha assunto tale configurazione con la l. 26 aprile 1990, n. 86, che ha riunito in un'unica fattispecie le vecchie figure di peculato e di malversazione a danno di privati. Il peculato, infatti, in origine puniva il soggetto pubblico che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o altra cosa mobile, appartenente alla P.A., se ne appropriava o la distraeva a profitto proprio o altrui, mentre la malversazione, tipizzata all'art. 315, ormai abrogato, puniva la medesima condotta, però avente ad oggetto denaro o qualsiasi cosa non appartenente alla P.A..

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.22 di 114

(4) Si tratta di un reato di mera condotta e al pari dell'appropriazione indebita (646) viene punita l'**appropriazione**, intesa come il comportarsi uti dominus nei confronti del denaro o della cosa mobile posseduti. Con la riforma del 1990 (l. 26 aprile 1990, n. 86) è stata cancellata la condotta ulteriore di distrazione, ovvero la destinazione del bene a finalità diverse da quelle sottese alla ragione del possesso, al fine di evitare nella prassi distorsioni interpretative.

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (Art. 316 c.p.)

Nonostante la norma parli di “peculato”, è stato osservato che trattasi di un **uso improprio del termine**, dato che non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il **possesso della cosa altrui**, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui **all'art. 314**, che infatti richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato. Specularmente, si è altresì escluso che trattasi di una forma particolare di **concussione** (art. 317), difettando qui il requisito dell'induzione in errore nei confronti del soggetto passivo del reato.

Esso rappresenta un **reato proprio**, in quanto tale commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, **nell'esercizio delle funzioni o del servizio**. Fatto tipico previsto dalla norma è la **ricezione** (accettazione non dovuta) e la **ritenzione** (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo). Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia **erroneamente convinto** di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore. L'errore del soggetto passivo deve quindi **preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato**, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione. Viene richiesto il **dolo generico**, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

L'Art. 316 c.p. recita:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio⁽¹⁾, giovandosi dell'errore altrui⁽²⁾, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo⁽³⁾, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁽⁴⁾⁽⁵⁾

(1) A differenza della fattispecie carattere generale del peculato (v. 314), qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica.

(2) Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.

(3) A differenza del peculato di cui all'art. 314 non è richiesto il requisito del preesistente possesso e la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel ritenere, cioè non restituire.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.23 di 114

(5) Il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Nota

ABUSO D'UFFICIO (art. 323 c.p.)

L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.

Esso è un **reato proprio**, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì **qualunque specie di atto o attività** posta in essere dal funzionario.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri. Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso può essere soltanto patrimoniale (non quindi qualsiasi utilità, come previsto in mole norma di cui al presente capo) e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico. Il danno per il terzo non viene invece specificato e pertanto può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.

È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito. Per effetto dell'ultima modifica normativa dell'art. 323 c.p., la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio viola le norme di legge che ne disciplinano l'esercizio può essere ora integrata solo dalla violazione di "regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge", cioè da fonti primarie, con esclusione dei regolamenti attuativi, e che abbiano, inoltre, un contenuto vincolante precettivo da cui non residui alcuna discrezionalità amministrativa. Pertanto, si è notevolmente ristretto l'ambito di rilevanza penale del delitto di abuso d'ufficio con inevitabili effetti di favore applicabili retroattivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p. Con la novella, si sarebbe, cioè, determinata una parziale *abolitio criminis* in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità.

L'Art. 323 c.p. recita:

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato(1), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio(2) che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio(3), in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità(4), ovvero omettendo di astenersi in

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.24 di 114

*presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale⁽⁵⁾ ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni⁽⁶⁾.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità⁽⁷⁾.*

(2) Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso tanto dal p.u. quanto dall'i.p.s., figura inserita dalla legge 26 aprile 1990, n.86, al fine di non lasciare impunita la condotta di distrazione di danaro o altra cosa mobile effettuata a vantaggio del privato da parte dell'incaricato di un pubblico servizio.

(3) La condotta deve essere compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio, non rileva dunque il compimento di atti in occasione dell'ufficio e il mero abuso di qualità, cioè l'agire al di fuori dell'esercizio della funzione o del servizio.

(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 23 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

(5) Il riferimento al vantaggio patrimoniale fa sì che venga dato rilievo al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale conseguenti all'atto antidoveroso dell'agente, senza dunque ricomprendere vantaggi di tipo morale o politico.

(6) L'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 ha comportato un aggravamento di pena, prima prevista nei limiti edittali di sei mesi e tre anni.

(7) *Si tratta di una circostanza aggravante speciale ad effetto comune, connessa ad una rilevante gravità.*

Nota

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.) E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale dei propri poteri al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

La L. 190/2012 ha modificato l'art. 317 c.p. scorporando il reato di "concussione per induzione" che ora viene disciplinato in modo autonomo dall'art. 319 quater c.p. Il fatto costitutivo del reato è rappresentato dalla coercizione della volontà del privato che si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste, Per questa fattispecie viene prevista anche la punibilità del privato "indotto".

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

La L. 69/2015 ha ampliato la categoria dei soggetti che possono commettere il reato di concussione, aggiungendo nuovamente il riferimento all'incaricato del pubblico servizio, che era stato espunto dalla L. 190/2012.

L'Art. 317 c.p. recita:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.25 di 114

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

L'Art. 319 quater c.p. recita.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Nota

CORRUZIONE (artt. 318 e 319 c.p.) - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE E CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO -

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

La corruzione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è considerata sotto un duplice profilo:

corruzione attiva allorché un dipendente della società corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima;

corruzione passiva allorché un dipendente della società, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest'ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell'interesse della società ma del proprio interesse.

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

L'Art. 318 c.p. recita:

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

L'Art. 319 c.p. recita:

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.26 di 114

Nota

Ai sensi dell'art. 319 *bis* "Circostanze aggravanti", la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, In ogni caso la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

Art. 319 ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari"

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Nota

La corruzione è un reato bidirezionale che investe sia il corrotto che il corruttore; **ai sensi dell'art. 321 c.p.** "Pene per il corruttore", le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

L'Art. 322 c.p. recita:

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

L'Art. 322 bis c.p. recita:

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.27 di 114

- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono le funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli artt. 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé e ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nota

Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)

Commette il delitto di traffico di influenze illecite chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

L'Art. 346 bis c.p. recita:

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.28 di 114

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

SISTEMA SANZIONATORIO PER L'ENTE

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di **800 quote**.

Inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti (articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale - articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 del Decreto 231, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Decreto 231, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, stesso Decreto, comma 1, lettera b).

Infine, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13 del Decreto 231, comma 2.

v) **ARTICOLO 25 BIS D.LGS. 231/2001** – “FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO” – (articolo aggiunto dall’articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350 [convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409] e modificato dall’articolo dall’art.15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, più recentemente dal D.Lgs. n. 125 del 21 giugno 2016)

Tra le fattispecie di reato elencate dal legislatore e che ai sensi del d.lgs. 231/2001 possono dare origine alla responsabilità amministrativa dell'ente, figurano le violazioni indicate all'art. 25 bis, introdotto dal d.l. 25 settembre 2001 n. 350, così come coordinato e modificato dalla Legge di conversione 409/2001, il quale contempla la categoria dei delitti contro la fede pubblica (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), inseriti al Capo I, Titolo VII, c.p. sotto la rubrica «della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo».

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.29 di 114

L'articolo in esame passa in rassegna una serie di reati previsti dal c.p. a tutela DELLA FEDE PUBBLICA, ovvero della fiducia sociale nella autenticità di determinati simboli, necessaria per un rapido e sicuro sviluppo del traffico economico.

Gli articoli dal 453 al 458 c.p., ricomprendono difatti diverse fattispecie incriminatrici, che nell'ambito dei reati contro la fede pubblica, si prefiggono di prestare tutela alla regolarità della circolazione monetaria.

I delitti contro la fede pubblica sono crimini in cui determinate categorie di soggetti possono imbattersi dando vita ad una responsabilità derivata per la società o l'ente datore di lavoro; si pensi, a titolo di esempio, al personale degli istituti di credito o delle società finanziarie. Nello stesso ambito ricade la contraffazione di monete, nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi *ex novo* una moneta falsa o dia luogo all'alterazione di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

Il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea. Trattasi di reato di pericolo e non di danno, nonostante la falsificazione possa arrecare anche danni economici ai privati, dato che il reato si consuma già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa.

Qui di seguito la lista di reati che mettono in pericolo la pubblica fede:

- Articolo 453 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;**
- Articolo 454 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Alterazione di monete;**
- Articolo 455 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;**
- Articolo 457 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;**
- Articolo 459 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;**
- Articolo 460 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;**
- Articolo 461 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;**
- Articolo 464 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;**

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.30 di 114

- Articolo 473 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;**
- Articolo 474 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.**

Qui di seguito il testo integrale dei richiamati articoli che entrano nella famiglia dei reati di cui all'Art. 25bis del D.lgs 231/01:

L'Art. 453 c.p. recita:

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098;

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

L'Art. 454 c.p. recita:

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Nota

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

L'Art. 455 c.p. recita:

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Nota

L'ipotesi contemplata dall'art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo art. 457, al

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.31 di 114

contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

L'Art. 457 c.p. recita:

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Nota

Ai sensi dell'art. 458 c.p. ("Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete"), alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Ai sensi del successivo art. 459 c.p. ("Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"), le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464.

L'Art. 459 c.p. recita:

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti⁽¹⁾; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

L'Art. 460 c.p. recita:

Chiunque contraffà la carta filigranata⁽¹⁾ che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [458] o dei valori di bollo [459], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032²⁾.

L'Art. 461 c.p. recita:

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [458], di valori di bollo [459] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

L'Art. 464 c.p. recita:

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.32 di 114

i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Nota

Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

L'Art. 473 c.p. recita:

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'Art. 474 c.p. recita:

Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 e euro 35.000.

Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Nota

L'Art. 15, comma 7, lett. a), n. 2), L. 23 luglio 2009, n. 99 ha modificato la rubrica dell'art. 25 bis del Decreto 231/01, aggiungendo il riferimento alla falsità in strumenti o segni di riconoscimento, inoltre, al comma 1 ha introdotto la lett. f-bis), ovvero, i reati di cui agli artt. **473 c.p. e 474 c.p.** Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 500 quote; è inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive fino ad un anno. Tali delitti sono strettamente correlati all'attività di impresa, e particolarmente ad attività di produzione, vendita e distribuzione. È altresì interessante notare che la giurisprudenza formatasi

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.33 di 114

sulla precedente formulazione del reato di cui all'art. 474 c.p. ritiene che lo stesso possa concorrere con quello di ricettazione (art. 648 c.p.), già reato-presupposto; è il caso, ad esempio, di chi riceva prodotti con segni falsi e li detenga al fine di venderli: tale condotta è fonte di responsabilità a titolo di entrambi i reati non solo per la persona fisica, ma anche per l'ente cui questa sia riferibile.

SISTEMA SANZIONATORIO PER L'ENTE

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione ai predetti reati, sono previste fino ad un massimo di **800 quote**, inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

vi) **ARTICOLO 25 BIS 1 D.LGS. 231/2001** – “DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO” – *(articolo aggiunto dall'articolo 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009)*

La Legge n. 99 del 2009 inserisce nel Decreto 231 l'art. 25 bis.1 (DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO), che estende la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui agli articoli:

- Art. 513 c.p. “**Turbata libertà dell'industria o del commercio**”;
- Art. 513 bis c.p. “**Illecita concorrenza con minaccia o violenza**”;
- Art. 514 c.p. “**Frodi contro le industrie nazionali**”;
- Art. 515 c.p. “**Frode nell'esercizio del commercio**”;
- Art. 516 c.p. “**Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**”;
- Art. 517 c.p. “**Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**”;
- Art. 517 ter c.p. “**Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**”;
- Art. 517 quater c.p. “**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**”.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di **800 quote**; è inoltre prevista l'applicabilità delle **sanzioni interdittive** per i reati di cui agli Artt. 513 bis e 514 c.p.

Anche tali delitti risultano strettamente connaturati all'attività di impresa, con specifico riferimento alla tutela della concorrenza ed alle attività di vendita e di produzione di prodotti qualificati, o laddove rivestano comunque importanza determinate qualità dei prodotti stessi, o semplicemente non corrispondano a quelle richieste dall'acquirente.

Di seguito gli artt. del c.p. nella vigente formulazione:

L'Art. 513 c.p. recita:

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.34 di 114

non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

L'Art 513 bis c.p. recita:

- 1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*
- 2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

L'Art. 514 c.p. recita:

- 1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*
- 2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

L'Art. 515 c.p. recita:

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

L'Art. 516 c.p. recita:

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

L'Art. 517 c.p. recita:

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

L'Art. 517 ter c.p. recita:

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.35 di 114

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'Art. 517 quater c.p. recita:

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

vii) **ARTICOLO 25 TER D.LGS. 231/2001** – “REATI SOCIETARI” - L'articolo è stato introdotto nell'Ordinamento, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002.

Nel corso degli anni la norma in intestazione ha subito rilevanti modifiche, soprattutto con l'aggravamento delle sanzioni inizialmente previste, ad opera:

- **della Legge 28 dicembre 2005 n. 262** la quale, oltre ad aver modificato l'art. 2621, 2622, 2625 e 2638 c.c., abrogato l'art. 2623 c.c. (inserendo l'art. 173 bis al decreto legislativo 1998 n. 58) introdotto accanto all'art. 2624 c.c. l'art. 174 del decreto legislativo 1998 n. 58 avente pari oggetto e, inserito l'art. 2629 bis c.c., ha infine all'art. 39, punto 5, stabilito che “le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, sono raddoppiate;
- **del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010** che ha abrogato l'articolo 2624 c.c. e modificato l'articolo 2625 c.c.;
- **della L. n. 190 del 6 novembre 2012** che ha introdotto l'art. 2635 c.c.;
- **della L. n. 69 del 27 maggio 2015** che ha modificato gli artt. 2621 c.c.; 2621 bis c.c. e 2622 c.c.;
- **del D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017**, che ha modificato l'art. 2635 e introdotto l'art. 2635 bis).

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.36 di 114

Di seguito il gruppo dei reati societari, per i quali le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, sono previste fino ad un massimo **di 800 quote**:

- Art. 2621 c.c. - **False comunicazioni sociali**;
- Art. 2621 bis c.c. - **Fatti di live entità**;
- Art. 2622 c.c. - **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori**;
- Art. 2622, 3° c. c.c. - **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori - Abrogato** dall'art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.
- Art. 2623 c.c., c. 1 e 2 - **Falso in prospetto** - L'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34. La soppressione è molto controversa soppressione;
- Art. 2624 c.c. - **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione**;
- Art. 2624 c.c. 2° c. - **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione**;
- Art. 2625 c.c., comma 2 - **Impedito controllo**;
- Art. 2631 c.c. - **Formazione fittizia del capitale**;
- Art. 2626 c.c. - **Indebita restituzione di conferimenti**;
- Art. 2627 c.c. - **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**;
- Art. 2628 c.c. - **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**;
- Art. 2629 c.c. - **Operazioni in pregiudizio dei creditori**;
- Art. 2629 bis c.c. - **Omessa comunicazione di conflitto d'interesse**;
- Art. 2633 c.c. - **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**;
- Art. 2636 c.c. - **Illecita influenza sull'assemblea**;
- Art. 2637 c.c. - **Aggiotaggio**;
- Art. 2638 c. 1 e 2 c.c. - **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**;
- Art. 2635 c. 3 c.c. - **Corruzione tra privati** [Lettera s-bis aggiunta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190]
- Art. 2635 bis c. 1 c.c. - **Istigazione alla corruzione tra privati**.

NOTA: FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E FATTI DI LIVE ENTITÀ

Per effetto della L. 69/2015 le false comunicazioni sociali, precedentemente sanzionate come contravvenzione (arresto fino a due anni), vengono ora qualificate come un delitto, punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Il richiamato provvedimento ha apportato le seguenti ulteriori modifiche all'articolo in esame: (1) eliminazione delle soglie di non punibilità (disciplinate dai soppressi commi III e IV), (2) esplicita previsione della consapevolezza delle falsità esposte, (3) eliminazione del riferimento all'omissione di "informazioni" ed introduzione del richiamo all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene), (4) introduzione dell'ulteriore elemento oggettivo della "concreta" idoneità dell'azione od omissione ad indurre altri in errore.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.37 di 114

Inoltre, la L. 69/2015 ha introdotto ex novo nel codice civile e nel novero dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 l'**articolo 2621 bis** che disciplina l'ipotesi che i fatti di cui all'art. 2621 c.c. (falso in bilancio) **siano di lieve entità**, salvo che costituiscano più grave reato. Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto, come previsto dal nuovo art. 2621 ter C.C.), viene qualificata dal giudice tenendo conto: della natura e delle dimensioni della società, delle modalità o degli effetti della condotta.

Analogha sanzione si applica nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino società che non superano i limiti indicati dall'art. 1, comma II, della legge fallimentare. In tale caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Infine la L. 69/2015 ha modificato l'art. 2622 c.c. ora disciplinante le false comunicazioni sociali delle società quotate, precedentemente denominato "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori".

L'Art. 2621 c.c. recita:

*1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, **consapevolmente** espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono **fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo **concretamente** idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della **reclusione da uno a cinque anni**. 2. La stessa pena si applica anche se le **falsità** o le **omissioni** riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".*

L'Art. 2621 bis c.c. recita:

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'Art. 2622 c.c. recita:

*1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico **consapevolmente** espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione*

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.38 di 114

è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. *Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

3. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

Nota

L'Art. 2623, comma 1 e 2, c.c. Falso in prospetto

L'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 ad opera della Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34. In considerazione dei dubbi che, comunque, sopravvivevano in ordine all'intervenuta soppressione, il D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2009, n. 141, ha confermato l'abrogazione dell'articolo.

Nota

L'Art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione” è stato abrogato dall'art. 37, comma 34 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Nota

Art. 2625 c.c. “Impedito controllo”.

L'articolo originale è stato modificato dall'art. 39 della legge 262/2005 che ha inserito dopo il secondo un ulteriore comma e dal D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite ai soci e ad altri organi sociali, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L'Art. 2625 c.c. recita:

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. [Contravvenzione in impedito controllo]

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo]

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.39 di 114

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”.

Nota

Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

L'Articolo 2626 c.c. recita:

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Nota

Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione di utili e riserve”

Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

L'Articolo 2627 c.c. recita:

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Nota

Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.40 di 114

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628, sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di *insider trading*).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

L'art. 2628 c.c. così recita:

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Nota

Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; inoltre il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

L'Art. 2629 c.c. recita:

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Nota

Art. 2629 bis “Omessa comunicazione del conflitto d'interessi”

L'Art. è stato inserito ad opera dell'art. 31 della legge 262/2005.

Tale norma sanziona le violazioni di cui al 2391, primo comma, c.c. qualora arrechino danno alla società o ai terzi.

In particolare punisce l'Amministratore che:

a) non dà notizia – condotta omissiva - (precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata) di un proprio interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società;

b) compie un'operazione della società – condotta commissiva - in cui abbia interesse per conto proprio o di terzi, non investendo della stessa l'organo collegiale. Se si tratta di Amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.41 di 114

L'Art. 2629 bis c.c. recita:

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Nota

Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”

Si ha reato di formazione fittizia di capitale nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti,
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società.

L'Art. 2632 c.c. recita:

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Nota

Art. 2633 del c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

L'Art. 2633 c.c. recita:

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.42 di 114

Nota

Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull’assemblea”

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all’interno dell’assemblea sociale.

L’Art. 2636 c.c. recita:

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nota

Art.2637 c.c. “Aggiotaggio”

La lettera e) dell’art. 25 ter in trattazione è stata modificata dalla Legge 62/2005. L’art. 2637 prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un’alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati, ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate, e comprende sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un’apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.

In ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, *information based manipulation*, *action based manipulation* o *trade based manipulation*), purché idonei a conseguire l’effetto vietato dalla norma.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all’interno dello stesso art. 2637; in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.

L’Art. 2637 c.c. recita:

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Nota

Art. 2638 c.c. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.43 di 114

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

L'Art. 2638 c.c. recita:

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nota

Art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati e Art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati”

L'Art. 2635 nell'attuale formulazione è stato introdotto dalla L. 190 del 6 novembre 2012 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 che introduce anche l'art. 2635 bis “**Istigazione alla corruzione tra privati**”.

La L. 190/2012 (“Legge anticorruzione”) ha modificato l'art. 2635 c.c. inserendolo nel novero dei reati presupposto limitatamente al comportamento del corruttore.

Di conseguenza la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si configura a carico della società cui appartiene il soggetto che – al fine di far conseguire un vantaggio all'ente di appartenenza –

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.44 di 114

dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei summenzionati soggetti.

Nel 2017 ad opera del D.Lgs. n. 38, viene ampliata la fattispecie delittuosa in parola con la previsione di reato, della istigazione alla corruzione tra privati.

L'Art. 2635 c.c. recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

L'Art. 2635 bis c.c. recita:

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.45 di 114

viii) **ARTICOLO 25 QUATER D.LGS. 231/2001** – “DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO” – *(articolo aggiunto dall’articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7)*

I reati in intestazione sono stati introdotti nell’Ordinamento sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, dall’articolo 3 della Legge n. 7/2003 “**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico**”.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l’Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

L’Art. 3 L. n. 7/20003 “Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico” così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l’ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25 *quater* del D.LGS. 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell’articolo 270 *bis* (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.46 di 114

Nota

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di “assistenza” (quali ad esempio: articolo 270 *ter* c.p. - assistenza agli associati; art. 270 *quater* c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; art. 270 *quinquies* c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale; art. 270 *sexies* c.p.- Condotte con finalità di terrorismo; art. 280 c.p. – Attentato per finalità di terrorismo; art. 280 *bis* c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi; art. 289 *bis* c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo; articolo 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - Assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell’articolo 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

L’Art. 2 “Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo”, dicembre 1999, così recita:

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell’intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell’allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5.<omissis>

Nota

Il nominato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l’obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.).

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.47 di 114

Si osservi da ultimo che in considerazione della genericità del rinvio operato dall'articolo 25 quater del D.Lgs. 231/2001 qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un **massimo di 1000 quote** e per particolari gravità fino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

ix) **ARTICOLO 25 QUATER 1 D.LGS. 231/2001** – “PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI” – (*articolo aggiunto dall'articolo 8 della L. 9 Gennaio 2006, n. 7. Quest'ultima ha inserito l'articolo 583 bis del codice penale*)

La norma in intestazione è stata introdotta al fine di dare attuazione agli impegni presi dall'Italia in ambito internazionale contro la discriminazione delle donne. La ratio è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti che si rendano responsabili di non aver impedito l'effettuazione all'interno della loro struttura di pratiche mutilative vietate.

Tra le condotte che cagionano "effetti dello stesso tipo" rientrano quelle pratiche che determinano comunque una menomazione in concreto dell'organo genitale.

L'Art. 583 bis c.p. recita:

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore; 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 700 quote e per particolari gravità fino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.48 di 114

x) **ARTICOLO 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001** – “DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE” – *(articolo aggiunto dall’articolo 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 e successivamente modificato dall’articolo 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 ed integrato dall’art. 1 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199)*

I reati indicati in rubrica sono stati introdotti con l’articolo 5 della Legge 228/2003, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 quinquies, e, successivamente modificato dalla Legge 38/2006. Quest’ultima ha modificato gli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater ed ha introdotto l’art. 600 quater 1. Ulteriori modifiche sono state apportate dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, che ha introdotto il richiamo al delitto di cui all’articolo 609 undecies.

Più recentemente la L. 199/2016 ha introdotto tra i reati presupposto l’art. 603-bis del Codice Penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) integrando l’art. 25 quinquies. In relazione alla commissione dei “Delitti contro la personalità individuale” l’Ente può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

- Art. 600 - **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;**
- Art. 600 *bis* - **Prostituzione minorile;**
- Art, 600 *ter* - **Pornografia minorile;**
- Art. 600 *quater* - **Detenzione di materiale pornografico;**
- Art.600 *quater 1* - **Pornografia virtuale;**
- Art.600 *quinquies* - **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;**
- Art.601 - **Tratta di persone;**
- Art. 602 - **Acquisto e alienazione di schiavi;**
- Art.603 *bis* - **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;**
- Art. 609 *undecies* - **Adescamento di minorenni.**

Per i reati anzidette l’Ente può essere condannato ad una sanzione pecuniaria fino a **mille quote**, inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600 *bis* primo comma, 600 *ter* primo e secondo comma, 600 *quinquies*, 601 e 602 del c.p., si applicano all’Ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231).

Si riportano di seguito, le previsioni di reato rilevanti per come novellate a seguito dell’entrata in vigore della Legge 228/2003:

L’Art. 600 c.p. recita:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.49 di 114

Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

L'Art. 600 bis c.p. recita:

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164 euro. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

L'Art. 600 ter c.p. recita:

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

L'Art. 600 quater c.p. recita:

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.50 di 114

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

L'Art. 600 quater 1 c.p. recita:

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

L'Art. 600 quinquies c.p. recita:

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

L'Art. 601 c.p. recita:

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

L'Art. 602 c.p. recita:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

L'Art. 603 bis c.p. recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a*

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.51 di 114

livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'Art. 609 undecies c.p. recita:

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600

quinqüies, 609 bis, 609 quater, 609 quinqüies e 609 octies, adescia un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet e di altre reti o mezzi di comunicazione.

xi) **ARTICOLO 25 SEXIES D.LGS. 231/2001** – “ABUSI DI MERCATO” – (articolo aggiunto dal comma 3 dell'articolo 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62)

I reati lusingati nel titolo (**abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato**) sono stati introdotti con l'entrata in vigore della legge 18 aprile 2005 n.62 (Legge Comunitaria 2004, G.U. 27 aprile 2005).

Il recepimento ha determinato:

- da un lato, la sostituzione della parte V, Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 1998 n. 58 definito “abusi di informazioni privilegiate e aggrigotaggio su strumenti finanziari”, comprendente gli artt. da 180 a 187 bis con il Titolo I Bis (artt. da 180 a 187 *quaterdecies*) rubricato “abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato”;
- dall'altro, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D.Lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di reati societari rientranti nel concetto di abuso di mercato.

Da evidenziare che a differenza delle altre ipotesi di reato ex D.Lgs. 231, l'aumento della sanzione pecuniaria è correlato all'entità del prodotto o del profitto e non individuato in maniera autonoma o in relazione alla sanzione per l'ipotesi base. Se, in seguito alla commissione dei reati il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Sia l'abuso di informazioni privilegiate sia la manipolazione del mercato, a prescindere da ciò che è indicato nel testo delle rispettive norme, possono essere commessi dai soggetti di cui all'art. 5 del decreto (apicali e sottoposti).

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.52 di 114

Si riportano di seguito le disposizioni delle norme sanzionatorie:

L'Art. 184 D.Lgs. 58/98 "Testo Unico della Finanza", Abuso di informazioni privilegiate, così recita:

1. È punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 20 mila a euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena si applica al comma di cui al 1 a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180 comma 1, lettera a).

L'Art. 185 D.Lgs. 58/98 "Testo Unico della Finanza", Manipolazione del mercato, così recita:

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.53 di 114

Nota

A seguito dell'approvazione del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018 (che adegua la normativa nazionale al Regolamento UE n. 596/2014), è stato modificato l'art. 187-*quinquies*, comma 1, primo periodo, del D. Lgs 58/98 il quale, come novellato, prevede che: “ *l'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino a quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 [ossia il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate] o del divieto di cui all'articolo 15 [ossia il divieto di manipolazione del mercato] del regolamento (UE) n. 596/2014*”.

xii) **ARTICOLO 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001** “OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589 e 590, comma 3, codice penale), ai fini del presente Modello per “**lesione**” si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima. Non assume alcuna rilevanza ai nostri fini la lesione lieve o lievissima.

Si configura, invece, un “**omicidio**” nel momento in cui una condotta violenta produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.54 di 114

Di seguito gli articoli riferiti al gruppo di reati riconducibili alla fattispecie in rubrica:

- Art. 589 c.p. “**Omicidio colposo**”;
- Art. 590 c.p. “**Lesioni personali colpose**”
- Art. 583 c.p. “**Circostanze aggravanti**”

L’Art. 589 c.p. recita:

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) *soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

L’Art. 590 c.p. recita:

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

L’Art. 583 c.p. recita:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.55 di 114

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nota

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 1000 quote e per particolari gravità fino all'interdizione dall'attività per un periodo non superiore a un anno.

xiii) **ARTICOLO 25 OCTIES D.LGS. 231/2001** – “RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO” - Articolo inserito dall'art. 63 (ora art. 72. in base alla nuova numerazione attribuita dal D.lgs n. 90 del 2017) del D.Lgs. 231/07.

L'articolo riportato nel titolo è stato introdotto dal Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n° 231.

La L. 186/2014 ha, successivamente, modificato il richiamato articolo inserendo l'autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto.

Inoltre, recentemente, ad opera del **Decreto Legge 105/2023** come modificato in sede di conversione, è stata introdotta nell'articolo 25octies, come ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa dell'Ente, il reato di “**Trasferimento fraudolento di valori**” (art. 512 bis c.p.)

Nello specifico il legislatore è intervenuto a più riprese sull'art. 25octies.

Già in precedenza, infatti, con il **D.lgs 8 novembre 2021, n. 195** (in Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio) il legislatore, era intervenuto a modificare le fattispecie delittuose dei reati **di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c p.)**.

Con le modifiche introdotte ad opera del D.lgs n. 195 divengono, contrariamente a quanto avveniva in passato, reati presupposto dei citati delitti (anche) le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi, mentre, con riferimento ai reati di **riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ed autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**, divengono reati

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.56 di 114

presupposto, come già previsto per i delitti di cui agli artt. 648 e 648 ter c.p., **anche i delitti colposi.**

Di fatto, dal 15 dicembre 2021, il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte integranti i delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p. (o il denaro e o le cose nel caso del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p.) possono provenire, indifferentemente, da qualsiasi reato - delitto o contravvenzione-.

A seguire il gruppo di reati, così come novellati, per i quali sono previste a carico dell'Ente sia sanzioni pecuniarie fino ad un **massimo di 1000 quote** che, per i casi di particolare gravità, sanzioni **interdittive fino ad un massimo di anni due:**

- Art. 648 c.p. **“Ricettazione”**
- Art. 648-bis c.p. **“Riciclaggio”**
- Art. 648.ter c.p. **“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”**
- Art. 648-ter 1 c.p. **“Autoriciclaggio”**
- Art. 512 bis c.p. **“Trasferimento fraudolento di valori”**

Nota Art. 648 - ricettazione

La ricettazione è un reato contro il patrimonio il cui oggetto è costituito da denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto è, infatti, posto in essere, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato, da chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, con il fine di procurare un profitto per sé o per altri. Una particolare attenzione deve essere posta sull'accertamento del delitto presupposto: infatti la giurisprudenza della Cassazione, con un consolidato orientamento (cfr., tra le altre, Cass. n. 3211/1999; Cass. n. 4077/1990; Cass. n. 26308/2010), ha statuito che il reato anteriore non deve essere necessariamente accertato, in quanto la provenienza delittuosa del bene deve desumersi dalla natura del bene stesso e che non necessariamente l'autore dello stesso sia noto (cfr. Cass. n. 9410/1990); da ciò si evince che il delitto presupposto non necessita di un accertamento sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo.

L'Art. 648 c.p. recita:

Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [c.p. 29, 32, 709, 712]⁽⁴⁾. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi⁽⁶⁾.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale².

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.57 di 114

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato [c.p. 45, 46, 47, 49, 50, 649].

Nota Art. 648bis - riciclaggio

La fattispecie delittuosa sanzionata e definita come “Riciclaggio” ha come oggetto di tutela giuridica, oltre al patrimonio, anche l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico ed economico il quale verrebbe ad essere pregiudicato e sovvertito attraverso il fenomeno del riciclaggio dei proventi dei reati rientrando, perciò, nel novero dei reati plurioffensivi.

La norma sanziona la condotta di colui che, al di fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi ulteriori operazioni, così da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'Art. 648 bis c.p. recita:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater].

Nota - “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”

Con l'introduzione della norma, 648-ter c.p., si è voluto rendere punibile l'attività finale della commissione di illeciti di natura patrimoniale, concretantesi nell'investimento produttivo dei proventi illeciti. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 24, della l. 19 marzo 1990, n. 55, sostituito dall'art. 5, della l. 9 agosto 1993, n. 328 e infine dall'art. 3, comma 2, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta disciplinata. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.58 di 114

Rispetto al reato di riciclaggio ex art. [[n.648bis]], la condotta ivi perseguita consiste nell'impiego dei beni provenienti da altro delitto in attività economiche e finanziarie.

L'Art. 648 ter c.p. recita:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648**.*

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater].

*Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

**Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Nota - “Autoriciclaggio”

Con la previsione normativa dell'autoriciclaggio il legislatore ha inteso punire il riciclaggio compiuto dal medesimo autore del reato presupposto o dal concorrente nello stesso, segnando, dunque, la strada della definitiva separazione tra il riciclaggio e il delitto presupposto. L'autoriciclaggio, in tal senso, è il reato commesso da chi impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità che provengono dalla commissione (anche in concorso) di un delitto non colposo e, in tal modo, ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La ratio dell'autoriciclaggio, per come è configurata la norma, sembra quella di evitare inquinamenti dell'economia legale.

L'Art. 648 ter.1 c.p. recita:

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.59 di 114

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Nota – “Trasferimento fraudolento di valori”

Recentemente, nell'art. 25octies, ad opera del Decreto Legge 105/2023, è stata introdotta, come già accennato innanzi, l'ipotesi di responsabilità amministrativa dell'Ente per il reato di “Trasferimento fraudolento di valori” (art. 512 bis c.p.) che sanziona la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, di beni o utilità di provenienza illecita.

Per tale reato si applicano all'Ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e tutte le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001 (interdizione dall'esercizio di attività; sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

L'Art 512 bis recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

xiv) ARTICOLO 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. (articolo introdotto con il D.lgs 184/2021)

In attuazione della Direttiva UE n. 713 del 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, il D.Lgs. n. 184/2021 ha introdotto nel Decreto 231 sulla responsabilità degli Enti, l'art. 25octies.1 .

La norma è diretta a inasprire le misure di contrasto alle frodi sugli strumenti di pagamento alternativi al contante aumentando le sanzioni già esistenti e introducendo una nuova fattispecie di reato: **l'art. 493-quater c.p.**, rubricato “**detenzione e diffusione di apparecchiature,**

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.60 di 114

dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti", punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro.

Del nuovo reato risponde chiunque *“al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo”*. Per questa fattispecie illecita, viene sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici.

In pratica – a partire dal 14 dicembre 2021 – è stata prevista l’introduzione nel sistema del D.Lgs. 231/2001 di ulteriori reati che possono rappresentare il presupposto per l’affermazione della responsabilità (definita dal legislatore come “amministrativa”, ma sostanzialmente penale) degli enti, in specie, **l’art. 25-octies.1**, rubricato “delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, il quale, amplia il catalogo dei reati-presupposto, comprendendovi anche i reati di cui agli articoli **493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento)**, **493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)** e **640-ter c.p. (frode informatica)**.

Quest’ultimo reato già previsto nel catalogo dei reati-presupposto all’art. 24, D.Lgs. 231/2001, (allorquando viene commesso ai danni dello Stato, ovvero di un altro ente pubblico dell’Unione Europea), con la novella in epigrafe, viene introdotto anche nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Anche i profili sanzionatori delle fattispecie delittuose di cui qui si tratta, appaiono particolarmente incisivi. A riprova, per la commissione del reato *ex art. 493-ter c.p.*, la sanzione pecuniaria va **da 300 a 800 quote**, mentre per i reati *ex artt. 493-quater e 640-ter c.p.* la sanzione pecuniaria arriva **fino a 500 quote**. In particolare:

- per il reato *ex 493-ter c.p.*, da un minimo di 77.400€ (258€ moltiplicato per 300 quote) ad un massimo di 1.239.200€ (1.549€ moltiplicato per le quote massime, ovverosia 800)
- per i reati *ex artt. 493-quater e 640-ter* fino a 774.500€ (1.549€ moltiplicato fino ad un massimo di 500 quote)

Inoltre, giova ricordare che – ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. 184/2021 – quando l’ente commette un reato contro la fede pubblica (come, ad esempio, il falso in bilancio) ovvero contro il patrimonio (come, ad esempio, la truffa) e quando esso ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, viene punito:

- con la pena pecuniaria fino a 500 quote (il che significa fino ad un massimo di 774.500€) se il delitto commesso è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni.
- con la pena pecuniaria da 300 a 800 quote (il che significa da un minimo di 77.400€ ad un massimo di 1.239.200€) se il delitto è punito con la reclusione superiore ai 10 anni

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.61 di 114

Viepiù in quanto – nel caso in cui l’ente viene condannato per aver commesso taluno dei reati sopra menzionati – è prevista (ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. 184/2021), altresì, l’applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

La norma, quindi, estende la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di:

Art 493-ter. “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Art 493-quater “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Art. 640-ter. “Frode informatica”.

NOTA - Art 493-ter

Il testo dell’articolo, così come modificato, introduce un ampliamento della fattispecie incriminatrice a tutti gli strumenti di pagamento che, mediante il loro indebito utilizzo, potrebbero costituire un *vulnus* ai beni del patrimonio e della corretta circolazione del credito tutelati dalla disposizione.

Il legislatore, con le modifiche addotte, ha esteso la fattispecie delittuosa a qualsiasi strumento di pagamento, superando la precedente limitazione alla carta/documento.

L’Art. 493-ter recita:

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. (4)

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

NOTA - Art. 493-quater

La norma incriminatrice, introdotta dal D.lgs 184/2021, è applicabile solo se il fatto non costituisce un più grave reato, e introduce un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque.

In sintesi l’art. 493-quater, al primo comma punisce «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.62 di 114

riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, **produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione** o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere simili reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo». Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che «in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui al primo comma, è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto».

L'Art. 493-quater recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

NOTA - Art. 640-ter

L'art. 640 ter, come noto, punisce a titolo di frode informatica con la pena da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il Decreto in questione interviene in particolare sull'aggravante speciale di cui al secondo comma (la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema), prevedendo quale condizione dell'aggravamento di pena per il delitto di frode informatica (con conseguente procedibilità d'ufficio) la circostanza che la condotta incriminata produca un trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

L'Art, 640 ter recita:

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.63 di 114

contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

xv) ARTICOLO 25 NOVIES D.LGS. 231/2001 – “DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE” (*Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99*)

L'articolo in rubrica è stato introdotto nel D.lgs 231/01 dall'art. 15, comma 7, della L. 23 luglio 2009, n. 99., estendendo la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui agli articoli seguenti:

- Art. 171, comma 1, lett. a bis), L. 633/1941;
- Art. 171, comma 3, L. 633/1941;
- Art. 171 bis, L. 633/1941;
- Art. 171 ter, L. 633/1941;
- Art. 171 septies, L. 633/1941;
- Art. 171 octies, L. 633/1941;
- Art. 174 quinquies, L. 633/1941.

I richiamati articoli sanzionano i **comportamenti lesivi di opere dell'ingegno protette**.

A titolo esemplificativo:

- immissione su reti telematiche a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno protette o parte di esse, abusiva duplicazione di software a fini di profitto (fattispecie che per la giurisprudenza può concorrere con il reato di ricettazione), abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali, mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione,

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.64 di 114

fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo **di 500 quote**; è inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive fino ad un anno.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento:

L'Art. 171 recita:

Salvo quanto disposto dall'art. 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1 bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.65 di 114

mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

L'Art. 171 bis recita:

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

L'Art. 171 ter recita:

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.66 di 114

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

L'Art. 171 septies recita:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.67 di 114

1. La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

L'Art. 171 octies recita:

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

L'Art. 174 quinquies recita:

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.68 di 114

Per i suddetti reati la sanzione pecuniaria a carico dell'ente può estendersi fino ad un valore di 500 quote e, per i casi di particolare gravità, viene comminata la sanzione interdittiva ex art. 9, fino ad un massimo di un anno.

xvi) ARTICOLO 25 DECIES D.LGS. 231/2001 – “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA” (Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)

L’articolo 4 della legge n.116 del 3 agosto 2009, come sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha previsto l’introduzione dell’art. 25decies “**induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria**”, che estende la responsabilità da reato ai delitti di cui al seguente articolo:

Art. 377 bis c.p. - “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un **massimo di 500 quote**.

xvii) ARTICOLO 25 UNDECIES D.LGS. 231/2001 – “REATI AMBIENTALI” – (articolo aggiunto dall’articolo 2 comma 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n.121 e modificato dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015)

Il 7 luglio 2011, è stato definitivamente approvato il D.Lgs. 121/2011 che ha modificato l’impianto dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, introducendo il nuovo **articolo 25undecies** in tema di reati ambientali.

In particolare il D.Lgs. 121/11, ha recepito la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a reati in materia ambientale, sono previste fino ad un **massimo di 800 quote**, inoltre, è applicabile la sanzione **interdittiva fino ad un massimo di 8 anni**.

Al comma 8 dell’articolo in esame si prevede poi la sanzione DELL’INTERDIZIONE DEFINITIVA dall’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 231/2001, nell’ipotesi in cui l’ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del D.Lgs. 152/2006, e all’art. 8 del D.Lgs. 202/2007.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.69 di 114

Nel novero dell'articolo in rubrica e dei reati ambientali rientrano le seguenti figure criminogene:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (**art. 727-bis c.p.**)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Norme in materia ambientale (**Art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, scarichi di acque reflue industriali**), in particolare:
 - Scarichi sul suolo (**art. 103 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**),
 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (**art. 104 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**)
 - Scarichi in reti fognarie (**art. 107 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**)
 - Scarichi di sostanze pericolose (**art. 108 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (**art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**)
 - Bonifica dei siti (**art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (**art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**)
 - Traffico illecito di rifiuti (**art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (**art. 452-quaterdecies c.p.**)
 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (**art. 260-bis (*) D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**)
 - Sanzioni per violazione dei valori limite di emissione (**art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152**)
 - Inquinamento doloso inquinamento colposo (**art. 8 e 9 D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202**) (riguarda le navi)
 - INQUINAMENTO COLPOSO
 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (**art. 3 legge 28 dicembre 1993 n. 549; Regolamento CE n. 3093 del 15 dicembre 2004**) attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento doloso, art. 8 D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202) (Inquinamento colposo, art. 9 D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 inseriti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di
 - delitti contro l'ambiente" (entrata in vigore il 29 maggio 2015)
 - delitto di inquinamento ambientale (**art. 452-bis c.p.**)
 - delitto di disastro ambientale (**art. 452-quater c.p.**)
 - delitti colposi contro l'ambiente (**art. 452-quinquies, in riferimento agli artt. 452-bis e quater, c.p.**)
 - delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (**art. 452-octies c.p.**)
 - delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (**art. 452-sexies c.p.**)

A seguire il testo integrale degli articoli di riferimento:

Art. 727 bis c.p. – “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.70 di 114

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733 bis – “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152: “Norme in materia ambientale”

Art. 137 – “Sanzioni penali”

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.71 di 114

province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256 – “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”:

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

Art. 257 – “Bonifica dei siti”

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.72 di 114

Art. 258 – “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” (comma 4, secondo periodo)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 – “Traffico illecito di rifiuti”

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 – “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260 bis – “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. [Secondo e terzo periodo] Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279 – “Sanzioni”

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.73 di 114

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Legge 7 febbraio 1992 n. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica:

Art. 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a €77.468,53 chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da €10.329,14 a €103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.74 di 114

di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a €103.291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da € 10.329,14 a €103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3 bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.75 di 114

certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

Art. 6

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a €103.291,38.

Legge 28 dicembre 1993 n. 549, art. 3, comma 6 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”

Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.76 di 114

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202, “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”.

Art. 8 – Inquinamento doloso

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

Art. 9 – Inquinamento colposo

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

La Legge 68/2015 ha introdotto il Titolo VI bis “DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE” nel libro II del Codice Penale, prevedendo nuovi reati presupposto (c.d. “ecoreati”).

Art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

2. *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.77 di 114

Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452 sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452 octies – Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.78 di 114

xviii) **ARTICOLO 25 DUODECIES D.LGS. 231/2001** – “IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE” – *(articolo aggiunto dall'articolo 2 comma 1 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n.109)*

Il D.Lgs. 109/2012 (“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) ha introdotto, con decorrenza 09.08.2012, **l’art. 25 duodecies** che prevede la responsabilità dell’ente per il reato di cui **all’art. 22, comma 12 bis, del D.Lgs. 286/1998**.

La norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all’art. 603 bis, terzo comma, del codice penale, (ovvero l’aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Nel caso venga accertata la responsabilità dell’ente, la sanzione pecuniaria applicabile varia da 100 a 200 quote fino ad un **massimo di 1000 quote**, inoltre, nei casi di condanna per i delitti di “articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “ sono applicabili le **sanzioni interdittive** previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Altresì, può scattare la responsabilità amministrativa della società in presenza dei Reati di:

1. “PROCURATO INGRESSO ILLECITO DI STRANIERI E FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA”
2. “FAVOREGGIAMENTO DELLA PERMANENZA ILLECITA DI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO”

La L. 161/2017 (“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, al Codice Penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni”) ha integrato, con decorrenza 19.11.2017, **l’art. 25-duodecies** estendendo la responsabilità amministrativa ai predetti reati disciplinati dal T.U. Immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Relativamente alla prima fattispecie, viene prevista una **sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote per gli enti**, nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero vengano compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La responsabilità amministrativa dell’ente sorge qualora si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dal T.U. Immigrazione:

- il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.79 di 114

- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

In merito alla seconda fattispecie, la sanzione pecuniaria per l'ente è compresa **tra 100 e 200 quote**, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, se viene favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte.

D.Lgs 286/98

Art. 12 “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, così recitano:

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.80 di 114

unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

xix) **ARTICOLO 25 TERDECIES D.LGS. 231/2001** – “RAZZISMO E XENOFOBIA” –
(articolo aggiunto dall'articolo 5 comma 2 della Legge n. 167 del 20 novembre 2017)

La L. 167/2017 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2017”) ha introdotto, con decorrenza 27.11.2017, l’**Art. 25-terdecies** che prevede la responsabilità dell’ente per il reato di cui **all’art. 3, comma 3-bis, della L. 654/1975** (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale)¹.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Nel caso di condanna dell’ente per i predetti reati, viene applicata la sanzione pecuniaria (**da 200 a 800 quote**) alla quale si possono poi aggiungere le sanzioni interdittive.

È infine prevista, come ipotesi aggravata, la sanzione **dell’interdizione definitiva** dall’esercizio dell’attività nel caso in cui l’ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti in esame.

1. L’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 è stato abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. A norma di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all’art. 604-bis del codice penale.

L’Art. 604-bis c.p. recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.81 di 114

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale⁽¹⁾

xx) **ARTICOLO 25 QUATERDECIES D.LGS. 231/2001** - “FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI” (*articolo aggiunto dalla legge n. 39 del 3.5.2019*)

La legge n. 39 del 3.5.2019 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive” ha introdotto l’art. **25-quaterdecies**, che prevede pene per gli enti in relazione alla commissione dei reati di frode in competizioni sportive (art. 1) e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4), **previsti dalla legge n. 401 del 13.12.1989**.

La legge prevede, nel primo caso, la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni e, nei casi di lieve entità, l’applicazione della sola pena della multa per il reato commesso da chi offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Nel secondo caso prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per il reato commesso da chi esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario,

LEGGE N. 401 DEL 13.12.1989.

Art.1 Frode in competizioni sportive

1. *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.* ⁽³⁾

2. *Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*

3. *Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.* ⁽⁴⁾

Art. 4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa ⁽¹⁾

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.82 di 114

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. ^{(5) (12)}

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. ⁽⁶⁾

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. ⁽¹⁰⁾

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. ^{(7) (12)}

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.83 di 114

*sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. ⁽⁸⁾
4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale. ⁽⁹⁾*

xxi) **ARTICOLO 25 QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/2001** - “REATI TRIBUTARI e varie” (articolo aggiunto dalla legge n. 157 del 19.12.19 come integrato e modificato dal D.lgs n. 75 del 14 luglio 2020) -

La legge n. 157 del 19.12.19 di conversione del decreto legge n. 124 del 26.10.19, all'art. 39 comma 1, ha previsto l'inasprimento delle pene fissate per **i reati tributari di cui alla legge n. 74 del 10.3.2000.**

Al comma 2 del medesimo articolo viene introdotto nella Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - D.lgs 231/01 - **l'articolo 25 quinquiesdecies.**

Quest'ultimo al comma 1 inasprisce le sanzioni per gli enti in relazione alla commissione dei reati tributari già previsti nella L. 74/2000, in particolare:

- a) **per il delitto di dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) **per il delitto di dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) **per il delitto di dichiarazione fraudolenta** mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) **per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) **per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) **per il delitto di occultamento o distruzione** di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) **per il delitto di sottrazione fraudolenta** al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Piu recentemente lo stesso articolo **25-quinquiesdecies**, sempre con riferimento ai reati di cui legge n. 74 del 10.3.2000 (reati tributari), è stato modificato/integrato dal **D.lgs n. 75 del 14.07.2020**, con l'introduzione del comma 1-bis e, così, modificando i commi 2 e 3.

Il comma 1-bis, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, ha previsto l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.84 di 114

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Ulteriormente, qualora, dalla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis dell'art. 25 quinquiesdecies, l'ente consegua un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo, restando impregiudicata la sanzione interdittiva per i casi di particolare gravità.

La novella, tra quelli tributari ha introdotto nuove figure di reati presupposto, tra questi:

- a) **dichiarazione infedele** ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- b) **omessa dichiarazione** ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- c) **indebita compensazione** ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

A tali reati sono applicabili le **circostanze aggravanti** di cui al comma 2 e le **sanzioni interdittive** richiamate al comma 3 dell'art. 25-quinquiesdecies.

Le novità pervenute con il D.Lgs. 75/2020 hanno riguardato anche l'art. 24 D.Lgs. 231/2001, "REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", dei quali si è già trattato nella specifica sezione.

xxii) ART. 25 SEXIESDECIES del D.LGS 231/01 "REATO DI CONTRABBANDO" (Art. introdotto dal D.Lgs 75/2020)

Il Decreto 75/2020, ha inserito nel D.lgs 231 l'art. **25-sexiesdecies**, rubricato "**CONTRABBANDO**", laddove, per i reati previsti dal DPR n. 43/73, l'ente diventa passibile di una **sanzione pecuniaria fino a 400 quote**; quando i diritti di confine evasi superano i 100.000 euro; sono previste e applicabili la **sanzioni interdittive** di cui all'art. 9 del 231/01.

Le fattispecie di reati che determinano la responsabilità dell'ente sono riportate all'interno del titolo VII del d.p.r. 43/1973 - VIOLAZIONI DOGANALI – che, a sua volta, si articola in due CAPI.

II CAPO I "CONTRABBANDO", enuclea le fattispecie delittuose rilevanti allorché dirette ad evadere i diritti di confine per un valore superiore a diecimila euro.

In questa famiglia di reati rientrano:

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali** (art. 282 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine** (art. 283 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci** (art. 284 d.p.r. 43/1973);

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.85 di 114

- **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea** (art. 285 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando nelle zone extra-doganali** (art. 286 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali** (art. 287 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando nei depositi doganali** (art. 288 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione** (art. 289 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti** (art. 290 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea** (art. 291 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (art. 291-bis d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri - circostanze aggravanti del delitto di** (art. 291-ter d.p.r. 43/1973);
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (art. 291 quater d.p.r. 43/1973);
- **Altri casi di contrabbando** (art. 292 d.p.r. 43/1973);
- **Equiparazione del delitto tentato a quello consumato** (art. 293 d.p.r. 43/1973)
- **Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato** (art. 294 d.p.r. 43/1973).

Per contrabbando si intende: “la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”.

Per diritti doganali e di confine si intendono: ” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine”: (i) i dazi di importazione e quelli di esportazione, (ii) i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre (iii) per quanto concerne le merci in importazione i diritti di monopolio e le sovrainposte di confine ed ogni altra imposta o sovrainposta di consumo a favore dello stato.”

Il CAPO II “CONTRAVVENZIONI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI”, enuclea i comportamenti/azioni che assumono rilevanza ai fini della responsabilità, sempre che i diritti di confine evasi superino i 10 mila euro:

- **Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti** (Art. 304 d.P.R. 43/1973)
- **Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità** (art. 305 d.P.R. 43/1973);
- **Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione** (art. 306 d.P.R. 43/1973);
- **Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati** (art. 308 d.P.R. 43/1973);

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.86 di 114

- **Differenze riscontrate nei magazzini di temporanea custodia** (Art. 309 d.p.r. 43/1973
- **Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione** (310 d.P.R. 43/1973);
- **Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione** (311d.p.r 43/1973);
- **Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione** (312d.p.r 43/1973);
- **Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione** (313 d.P.R. 43/1973);
- **Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani** (316 d.P.R. 43/1973);
- **Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili** (317 d.P.R. 43/1973);
- **Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza** (321 d.P.R. 43/1973).

In questo gruppo di reati, sia del Cap I che II, le fattispecie che assumono maggiore rilevanza sono, certamente, quelle degli **artt. 282, 284 e 285** che puniscono il contrabbando per terra, mare ed aria. Ciò vuole che, i processi aziendali a rischio sono quelli relativi all’acquisto o alla vendita di beni sottoposti a diritti doganali o di confine.

xxiii) **ART. 25-SEPTIESDECIES.** “DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
(Articolo inserito dall’ art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, per quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022).

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n.9/2022 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” con cui si inserisce nel Codice penale il titolo VIII-bis, rubricato “**Dei delitti contro il patrimonio culturale**”.

La novella ha previsto e riversato nel Codice penale i seguenti articoli con l’aumento anche delle pene:

- 518-bis “Furto di beni culturali”;
- 518-ter “Appropriazione indebita di beni culturali”;
- 518-quater “Ricettazione di beni culturali”
- 518-quinquies “Impiego di beni culturali provenienti da delitto”;
- 518-sexies “Riciclaggio di beni culturali”;
- 518-septies “Autoriciclaggio di beni culturali”;
- 518-octies “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”;
- 518-novies “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”;
- 518-decies “Importazione illecita di beni culturali”;
- 518-undecies “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”;
- 518-duodecies “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”;
- 518-terdecies “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.87 di 114

- 518-quaterdecies “Contraffazione di opere d’arte”; art. 518-quinquiesdecies “Casi di non punibilità”.

Sono ulteriormente previsti i seguenti articoli:

- 518-sexiesdecies “Circostanze aggravanti”;
- 518-septiesdecies “Circostanze attenuanti”;
- 518-duodecimes “Confisca”.

Inoltre, l’art.3 della stessa legge prevede l’introduzione nel D.Lgs. n.231/2001 **del’art.25-septiesdecies** rubricato “DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE” e **dell’art. 25-duodecimes** rubricato “RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI”, costituenti nuovi reati presupposto.

Il nuovo art. 25-septiesdecies con riferimento alle figure delittuose recepite nel D.Lgs 231 prevede l’applicabilità delle seguenti sanzioni:

- Per il furto di beni culturali (**art. 518-bis.**) una sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Per l’appropriazione indebita di beni culturali (**art. 518-ter.**) una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Per la ricettazione di beni culturali (art. 518-quater.) una sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Per la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (**art. 518-octies.**) una sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Per le violazioni in materia di alienazione di beni culturali (**art. 518-novies.**) una sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Per l’importazione illecita di beni culturali (**art. 518-decies**) una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Per l’uscita o esportazione illecite di beni culturali (**art. 518-undecies.**) una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Per la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (**art. 518-duodecimes.**) una sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Per la contraffazione di opere d’arte (**art. 518-quaterdecies.**) una sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono, inoltre, applicabili all’ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.88 di 114

Oltre alle sanzioni pecuniarie nel caso di condanna per i delitti: articolo 518-novies, articoli 518-ter, 518-decies, 518-undecies, articoli 518-duodecies, 518-quaterdecies, articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

xxiv) **ART. 25-DUODEVICIES** “RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI” (L’articolo in rubrica è stato inserito dall’ art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, secondo quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, della medesima legge).

La Legge n. 22/2022 introduce nel codice penale il Titolo VIII-bis “Dei delitti contro il Patrimonio culturale” e, come già anticipato, nel D.Lgs. 231/01 i nuovi artt. 25-septiesdecies che prevede come ulteriore responsabilità degli Enti il reato di **RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (art. 518-sexies c.p.)** e il reato di **DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 518-terdecies c.p.)**,

La norma ha l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie di reato, l’ampliamento dell’ambito di applicazione della confisca e l’inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.

In particolare la legge individua i seguenti illeciti:

- il furto di beni culturali;
- la ricettazione di beni culturali;
- l’impiego di beni culturali provenienti da delitto;
- il riciclaggio di beni culturali;
- l’autoriciclaggio di beni culturali;
- la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- la violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- l’uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

In riferimento alle pene già previste, l’attuale legge le innalza al fine di una protezione più efficace del patrimonio culturale. Sono inoltre previste delle aggravanti infatti la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto:

- 1) cagiona un danno di rilevante gravità;
- 2) è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
- 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
- 4) è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.89 di 114

RESPONSABILITA' DELLE PERSONE GIURIDICHE

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 518-sexies c.p “Riciclaggio beni culturali”:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-terdecies c.p “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”:

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

xxv) REATI TRANSNAZIONALI - LEGGE N.146/2006 modificata dalla L. N. 236 del 2016

In data 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 146 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*” che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, allorché assumano rilevanza/carattere transnazionale.

A mente dell'art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale “Il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

I reati, qualora risultassero transnazionali e che implicherebbero, pertanto, una responsabilità amministrativa per l'ente sono:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.90 di 114

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990).

I presenza di simili reati si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria **da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/01.

Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a due anni.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) e **Favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

1.4 DELITTI TENTATI (Art. 26 Decreto Lgs 231/01)

L'articolo 26 del Decreto ci ricorda che non solo la consumazione dei reati determina una sanzione a carico dell'Ente, ma anche se solo i medesimi vengono tentati.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei Delitti indicati nel Capo I del Decreto (articoli da 24 a 25-*octies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; l'irrogazione delle sanzioni è, invece, esclusa, nei casi in cui l'ente impedisca, volontariamente, il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26); in tal caso, la non applicazione della sanzione si giustifica, in virtù dell'interruzione di ogni rapporto d'immedesimazione organica, tra l'ente ed i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.5 L'ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Gli articoli 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri che:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.91 di 114

1) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, **Modelli di Organizzazione e di Gestione e Controllo**, idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali;

2) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un **Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;

3) le persone hanno commesso il reato eludendo, **fraudolentemente**, i modelli di organizzazione e di gestione;

4) non vi è stata omessa o insufficiente **vigilanza**, da parte dell'Organismo di controllo.

In relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

i) individuare le attività, nel cui ambito possono essere commessi i reati;

ii) prevedere specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;

iii) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati;

iv) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

v) introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno effettuare, tuttavia, una distinzione:

a) se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, **l'ente non risponde se prova i punti precedenti**;

b) se il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile, se la commissione del reato è stata resa possibile, dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ma tale inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati, sulla base di codici di comportamento, redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sulla relativa idoneità.

1.6 MODELLO SANZIONATORIO PER ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO - Art. 9 D.lgs 231/01

Secondo l'art. 9 del Decreto le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) **la sanzione pecuniaria**;

b) **le sanzioni interdittive**;

c) **la confisca**;

d) **la pubblicazione della sentenza**.

Le sanzioni interdittive sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.92 di 114

revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni pecuniarie si applicano in ogni caso, ma l'ammontare delle stesse non è predeterminato. Esse sono infatti stabilite "per quote" e in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche dell'Ente (secondo l'art. 10 del Decreto per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille l'importo di una quota va da un minimo di *Euro 258* ad un massimo di *Euro 1549* e ammesso il pagamento in misura ridotta).

Le sanzioni interdittive, tra le quali si annoverano:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

si applicano unicamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto che vanno dai reati contro la Pubblica Amministrazione ai reati di terrorismo e contro la personalità individuale, dai reati in ambito di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, per i delitti informatici e trattamento illecito di dati, dai reati di mafia ai reati contro il diritto d'autore.

In ogni caso per poter infliggere pene interdittive, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

CHE l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, sempreché il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

CHE vi sia stata reiterazione degli illeciti amministrativi.

Anche se le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino alla consistente cifra di Euro 1.549.000, non sono da sottovalutare le misure interdittive, che soprattutto in società di grandi dimensioni possono generare perdite di notevole entità, soprattutto in una prospettiva di mancato guadagno.

2.1. L'IDONEITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.93 di 114

L'adozione ed efficace attuazione, da parte dell'ente, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in fase anteriore alla commissione del reato, può comportare un'esenzione da responsabilità, purché detto Modello presenti le seguenti caratteristiche (articolo 6 comma 2):

i) individui la sfera di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (**c.d. mappatura del rischio**);

ii) preveda specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

iii) individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

iv) crei obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

v) istituisca un sistema disciplinare idoneo, al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La valutazione in ordine all'idoneità ed alla concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, da parte dell'ente, è effettuata dall'Autorità Giudiziaria Penale, nell'ambito del relativo procedimento.

L'art. 36 del Decreto prevede, infatti, che: *"la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al Giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del Tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è, di regola, riunito al procedimento penale instaurato, nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende (art. 38 Decreto).

Nel contesto dinanzi descritto, l'accertamento della responsabilità della Società avviene attraverso:

i) la verifica della sussistenza del reato presupposto della responsabilità della Società;

ii) il sindacato di idoneità sul Modello Organizzativo adottato.

2.2. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DI PESCARA MULTISERVICE S.R.L.

La Pescara Multiservice s.r.l., consapevole dell'importanza che - soprattutto negli ultimi tempi - hanno assunto, sia il Decreto in oggetto, sia i reati in esso contemplati, **ha deciso di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo allo scopo di prevenire gli illeciti dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa. La predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001, se da un lato nasce dalla spinta avuta per mezzo della delibera n. 20 del Consiglio Comunale di Pescara del 28.02.2011** avente ad oggetto *"Adozione da parte delle società partecipate dal Comune dei modelli organizzativi ex art. 6 D. Lgs. 231/2001"*, dall'altro risponde alla convinzione dell'azienda che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione sia per l'immagine della società sia per la piena tutela degli interessi degli stakeholders aziendali. Pescara Multiservice s.r.l. nutre la massima fiducia nella professionalità e nella capacità dei propri dirigenti e dei propri dipendenti e reputa che tali doti possano essere

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.94 di 114

meglio sviluppate tramite un modello che ne vada a costituire una carta fondamentale di comportamento da rispettare nel raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il presente Modello pertanto **è indirizzato a tutto il personale della società** e, in particolare, a quanti svolgano le attività identificate a rischio. Le prescrizioni del presente Modello devono pertanto essere rispettate sia dal personale che dovesse eventualmente svolgere funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione e controllo, nonché da tutti i lavoratori sottoposti a qualsiasi titolo alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti, nonché ai componenti del Collegio Sindacale (di seguito “Destinatari”). Pescara Multiservice, inoltre, richiede, tramite la previsione di apposite clausole contrattuali, a tutti i Collaboratori, ai Consulenti, ai Partner e ai Fornitori, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico.

2.3. FINALITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello organizzativo adottato dalla Pescara Multiservice s.r.l. è mirato e diretto a perseguire le seguenti finalità:

- **migliorare** il sistema di governance all'interno della Società;
- **mappare** accuratamente i processi aziendali al fine di creare procedure dettagliate e logiche funzionali di definizione dei compiti;
- **predisporre** un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi alle attività aziendali più sensibili;
- **formare** ed informare tutti coloro che operano in nome e per conto della Pescara Multiservice s.r.l. in merito al Decreto in oggetto ed alle disposizioni del presente modello e del relativo Codice Etico;
- **responsabilizzare** tutte le risorse aziendali riguardo alle possibili violazioni del modello mediante un definito e strutturato sistema sanzionatorio;
- **affermare** in modo deciso ed autorevole che la Pescara Multiservice s.r.l. non tollera che siano commessi reati – siano essi ricompresi o meno nel Decreto – nel suo interesse o a suo vantaggio, considerando ingiusto e dannoso trarre profitto da attività illecite di qualsiasi tipo.

2.4. STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il presente modello è costituito da una **parte generale**, dove vengono presi in considerazione:

- i profili sanzionatori del D. Lgs. 231/2001, con tutte le fattispecie di reati previsti dall'Ordinamento;
- le motivazioni e le finalità che hanno dettato l'esigenza dell'adozione del Modello organizzativo da parte della Pescara Multiservice s.r.l.;
- l'Organismo di Vigilanza;
- la formazione del personale e le modalità di diffusione del modello;
- le sanzioni disciplinari in caso di violazione del modello;

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.95 di 114

- le procedure di controllo e di audit.

È costituito inoltre **da una parte speciale** dove vengono presi in considerazione tutti i reati previsti dal decreto alla luce della loro eventuale realizzazione nei processi della società.

Seguirà dunque una sezione dedicata all'analisi dei rischi aziendali, ovvero all'identificazione delle aree aziendali all'interno delle quali è astrattamente ipotizzabile la commissione di taluno dei reati previsti dal Decreto.

In base ai risultati di tale operazione si andranno ad identificare quindi i protocolli, la modulistica e i percorsi formativi più opportuni da implementare in azienda. Il presente modello rappresenta un atto di emanazione dell'amministratore unico, così come la sua adozione e le sue modifiche ed integrazioni sono rimesse alla sua esclusiva competenza.

3.1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza - istituito ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.231/01 e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo - è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello e di curarne l'aggiornamento. Per tale motivo l'OdV deve essere posto in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri Organi sociali di gestione non potendo i soggetti eletti a tale funzione di controllo essere investiti di compiti aziendali incompatibili. Per il suo funzionamento l'OdV potrà essere dotato di un regolamento interno e di personale di supporto messo a disposizione dalla Società.

3.2. IDENTIFICAZIONE DELL'OdV

Affinché sia garantita da parte dell'OdV la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza, il Modello prevede espressamente che a detto Organo non siano attribuiti compiti operativi a carattere gestionale a rilevanza economico/finanziaria esterna che, rendendolo partecipe di decisioni e attività gestionali, ne minerebbero l'obiettività di giudizio. I requisiti specifici che l'Organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle funzioni istituzionali allo stesso assegnate, sono quelli delineati dalle Linee Guida di Confindustria (versione 2008) e già recepiti dalla giurisprudenza:

a) Autonomia e indipendenza.

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché i componenti dell'OdV non siano direttamente coinvolti nelle attività oggetto della loro attività di controllo. Pertanto possono essere chiamati a far parte dell'OdV soggetti, all'interno della struttura aziendale, sprovvisti di compiti operativi a rilevanza economico/finanziaria, i quali devono riferire direttamente ai massimi vertici aziendali ovvero soggetti esterni, con specifico incarico in relazione ai compiti precipi dell'OdV.

b) Professionalità.

I componenti dell'OdV devono possedere specifiche conoscenze tecniche specialistiche adeguate alle funzioni che l'Organo è chiamato a svolgere, e proprie di chi compie un'attività "ispettiva", di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuspenalistico. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono maggiormente l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.96 di 114

L'OdV deve:

- **lavorare** costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine, e predisponendo appositi strumenti di audit;
 - **curare** l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento.
- In attuazione di quanto previsto dal Decreto ed in considerazione delle ridotte dimensioni della Pescara Multiservice s.r.l., quest'ultima Società istituisce un Organismo di Vigilanza di tipo monocratico, dotato dei requisiti sopra citati.

3.3. CAUSE DI INELEGGIBILITA' E MOTIVI DI REVOCA DELL'OdV

I membri dell'OdV restano in carica per tre anni e possono essere rinominati, devono sottoscrivere per apposito contratto finalizzato all'insediamento nella carica e fornire le autocertificazioni richieste dalla Pescara Multiservice s.r.l. in ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 gennaio 2000 n. 445 che prevede tra l'altro la dichiarazione attestante che non si trovano nelle condizioni di cui all'art.2382 del codice civile.

Non possono essere nominati membri dell'OdV il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società. Tra le cause di ineleggibilità a componente dell'OdV va poi annoverata la sentenza di condanna o patteggiamento *non irrevocabile* per uno o più reati previsti dal decreto in oggetto. Nel caso del venir meno (per dimissioni, rinuncia, ecc.) di uno dei componenti dell'OdV, la nomina del sostituto è deliberata senza alcun indugio dall'Amministratore Unico.

I membri dell'OdV decadono dalla loro carica al perdere dei requisiti e/o delle qualità in base alle quali è avvenuta la nomina. L'OdV potrà essere dotato di un budget di spesa autonomo concordato annualmente con l'amministratore unico, sentito il socio unico Comune di Pescara. I membri dell'OdV rilasciano all'atto della nomina una dichiarazione attestante la loro idoneità a ricoprire la carica.

3.4. FUNZIONI DELL'ODV

Dal punto di vista operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- a) **verificare** periodicamente la completezza e correttezza della mappatura delle aree potenzialmente a rischio di reato, al fine di adeguarle ai mutamenti dell'attività di impresa e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management, di coloro che esercitano le attività di controllo e dei responsabili delle singole Funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati di cui alla Parte Speciale del presente Modello. Per le comunicazioni devono essere seguite le indicazioni previste dal modello stesso.
- b) **esaminare** l'informativa periodica (trimestrale) predisposta dalle figure di responsabilità individuate, al fine di avere una panoramica completa e dettagliata sul livello di attuazione del Modello;

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.97 di 114

- c) **pianificare** ed effettuare periodicamente delle verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurando che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che l'attività ispettiva dell'Organismo di Vigilanza non può in alcun modo sostituire le attività di controllo demandate alla responsabilità primaria del management operativo, che sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale. L'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle citate verifiche può delegare alcuni compiti di natura tecnica particolarmente complessi a soggetti terzi, dopo averne informato l'Amministratore Unico.
- d) **effettuare** periodicamente verifiche mirate alla congruenza di determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività sensibili. I risultati di tali verifiche devono essere oggetto di specifico rapporto, che sarà parte integrante della relazione scritta sull'attività;
- e) **curare** il costante aggiornamento del modello e dei protocolli;
- f) **controllare** la presenza, la corretta conservazione e l'efficacia della documentazione necessaria alla gestione del modello.

A tal fine, anche coordinandosi con eventuali altre funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza deve:

- 1) **verificare** l'esistenza di nuove attività sensibili;
- 2) **garantire** che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- 3) **raccogliere**, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute in attuazione del Modello;
- 4) **aggiornare** la lista delle informazioni necessarie per un corretto svolgimento della propria attività di vigilanza, ed in particolare: sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati di cui alle Parti Speciali del presente Modello; - sui rapporti con i soggetti terzi;
- 5) **promuovere** iniziative per la formazione del personale sulle finalità e sui contenuti del Modello;
- 6) **suggerire** dei provvedimenti disciplinari, che saranno poi decisi dall'Assemblea dei Soci.

L'art. 52 del D.Lgs. del 16 novembre 2007 dispone che anche l'OdV, oltre al Collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza, al comitato di controllo di gestione, **debba vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel citato Decreto, dovendo:**

- a) **comunicare, senza ritardo**, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 (disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio);
- b) **comunicare, senza ritardo**, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia (segnalazione di operazioni sospette);
- c) **comunicare, entro trenta giorni**, al Ministero dell'economia e delle finanze le

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.98 di 114

infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49 (limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore), commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 (divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con registrazione fittizia) di cui hanno notizia;

- d) **comunicare, entro trenta giorni**, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 (obblighi di registrazione) di cui hanno notizia.

3.5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELL'ODV

Sono assegnate all'OdV della Pescara Multiservice s.r.l. due linee di reporting:

- i. la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale;
- ii. la seconda, su base annuale, nei confronti dell'Assemblea dei Soci.

L'OdV di Pescara Multiservice potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Alla chiusura di ogni trimestre, l'OdV trasmette all'Amministratore Unico, una relazione scritta sull'attuazione del Modello. La medesima comunicazione viene presentata semestralmente al Collegio Sindacale ed annualmente all'Assemblea dei Soci.

3.6. REPORTING VERSO L'ODV

L'OdV è destinatario di adeguati flussi informativi dagli Organi sociali e dalle Direzioni/Funzioni della Società. In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta dal Modello, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello, ivi incluse le informazioni in applicazione del sistema whistleblowing.

In particolare gli Organi di indirizzo amministrativo, gestionali e il GW (Gestore Whistleblowing), al fine di agevolare le attività di vigilanza dell'OdV trasmettono tempestivamente le informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui, a titolo esemplificativo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al Decreto;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati del Decreto Legislativo 231/01;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.99 di 114

- le notizie relative a cambiamenti organizzativi rilevanti ai fini dei Processi Sensibili, ovvero di impatto sul tema della sicurezza e salute sul luogo di lavoro (es.: cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori);
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro (es. la nomina dei Preposti);
- le modifiche al sistema normativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- le significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- la documentazione relativa a tutti i rapporti tra le singole funzioni e i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, limitatamente alle Operazioni Sensibili così come definite nel Modello;
- le eventuali comunicazioni del Revisore riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- i verbali dell'Amministratore Unico che impattano sull'organizzazione o sulla gestione, es bandi e avvisi;
- comportamenti che costituiscono violazione delle misure di tutela del segnalante in materia di whistleblowing;
- il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre, il Gestore Whistleblowing trasmette:

- immediata informativa su segnalazioni rilevanti in termini 231 affinché l'OdV, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividerne i contenuti e formulare le proprie eventuali osservazioni/valutazioni, partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;
- un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre alla Società eventuali rimedi per il suo miglioramento.

SEGNALAZIONI INDIRIZZTE direttamente all'ODV

Le segnalazioni eventualmente inviate direttamente all'OdV, in deroga ai canali istituiti dalla Società, dovranno essere in forma scritta mediante invio di posta ordinaria all'indirizzo: Organismo di Vigilanza Pescara Multiservice s.r.l., Piazza Italia, 1 – 65121 Pescara, oppure, Piazza D'Angelosante, 5, I° piano c/o Il Molino, 65127 Pescara.

In tali casi il segnalante avrà cura di inserire la segnalazione IN DUE BUSTE CHIUSE:

la prima con i dati identificativi del segnalante e con la fotocopia del documento di riconoscimento;

la seconda con la segnalazione vera e propria, inserendo poi entrambe le buste in UNA TERZA BUSTA chiusa con indicazione all'esterno, del recapito innanzi riportato e la **dicitura: "riservata all'OdV – Organismo di Vigilanza-"**.

In alternativa a mezzo e-mail all'indirizzo organismodivigilanza@pescaraparcheggi.it.

Tutte le comunicazioni, anche in forma anonima, dovranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, in analogia a quanto prevede il Decreto n.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.100 di 114

24/2023;

Le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo ai membri dell'OdV stesso. L'OdV valuterà se prendere in considerazione anche eventuali segnalazioni anonime, solo se lo riterrà opportuno, in base alla gravità/probabilità della violazione denunciata ed all'impatto che potrebbe avere sulla società.

4.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Pescara Multiservice s.r.l. è costantemente impegnata a promuovere la conoscenza del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, del relativo Codice Etico, dei protocolli e dei relativi moduli applicativi presso tutti i propri dipendenti, che sono quindi tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e ad attuarli consapevolmente.

4.2. FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'OdV in combinazione alla governance della Società procederanno alla formazione del personale che sarà necessariamente differenziato in ragione delle mansioni e dei compiti rivestiti all'interno dell'azienda.

I temi principali trattati in sede di formazione saranno i seguenti:

- A) Nozioni di carattere generale sul D. Lgs. 231/2001
- B) Le fattispecie di reato previste dal legislatore e le sanzioni. I presupposti della responsabilità
- C) Codice Etico e Modello organizzativo di Pescara Multiservice
- D) I processi sensibili dell'ente (con approfondimenti sulla propria area di competenza, con l'analisi dei relativi protocolli ed eventuali procedure).

La formazione è opportunamente programmata e debitamente tracciata.

Tutti i dipendenti firmeranno una dichiarazione, dove verrà documentata la sua conoscenza del codice etico e del modello organizzativo, nonché la sua volontà di adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute.

Una dichiarazione più dettagliata sarà poi firmata dal dipendente impiegato in operazioni sensibili.

Al fine di garantire una più corretta applicazione del modello ed una più immediata individuazione delle singole responsabilità, si provvederà, contestualmente all'adozione del presente modello organizzativo, a redigere in forma grafica intuitiva e comprensibile un dettagliato organigramma aziendale, affiancato da un organigramma nominativo.

Gli organigrammi possono essere aggiornati anche dall'OdV, sulla base delle informazioni ricevute ed acquisite autonomamente in azienda.

4.3. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Dovranno essere fornite ai collaboratori esterni di Pescara Multiservice s.r.l.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.101 di 114

(consulenti, fornitori, agenti, rappresentanti ed in genere tutti i terzi aventi rapporti con la società) **apposite informative** su finalità, struttura e contenuto del Modello e di tutte le sue componenti essenziali, sulle modalità di implementazione dello stesso, nonché sui testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzati al riguardo, mediante idonea informativa appositamente predisposta.

Ai fini di una adeguata attività di informazione, l'Organismo di Vigilanza provvederà a curare **la diffusione del Codice Etico ai soggetti destinatari delle prescrizioni di cui al presente paragrafo mediantela sua pubblicazione sul sito Internet aziendale.**

I soggetti destinatari delle prescrizioni del presente paragrafo saranno invitati a rilasciare, a cura della funzione contrattualmente interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti l'avvenuta conoscenza del Codice Etico, unitamente all'impegno ad osservarne le prescrizioni nonché a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della Società nelle fattispecie di reato previste nel Decreto. Il fornitore dovrà inoltre compilare e sottoscrivere un apposito questionario con cui si procederà ad una corretta valutazione dei requisiti previsti dal Decreto e dal modello in oggetto.

5.1. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato SOLO QUALORA PREVEDA UN SISTEMA SANZIONATORIO IDONEO A PUNIRE IL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE E DELLE MISURE IN ESSO INDICATE.

Sono pertanto stabilite sanzioni che variano, tenuto conto delle responsabilità soggettive all'interno dell'azienda, dei fatti commessi e la gravità delle violazioni.

Si avranno così sanzioni per:

- a) Lavoratori dipendenti;
- b) Amministratori, direttore generale e sindaci;
- c) Dirigenti;
- d) Collaboratori esterni e partner

Un fattore importante nel sistema sanzionatorio è rappresentato dalla tempestività ed **immediatezza dell'irrogazione della sanzione disciplinare**, pertanto, il procedimento disciplinare e l'applicazione delle sanzioni si sviluppa in maniera del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'attivazione dell'azione disciplinare di Pescara Multiservice srl, è di competenza dell'Assemblea, dell'Amministratore Unico e dell'Ufficio disciplinare se costituito, pertanto, le azioni da assumere per il rispetto delle regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.102 di 114

È opportuno ricordare che il sistema disciplinare della Pescara Multiservice s.r.l. deve uniformarsi al rispetto dei principi del diritto del lavoro e, in particolare, conformemente a quanto prescritto dall'art.7 dello Statuto dei Lavoratori L. 300/70, dalle normative speciali e dai CCNL di riferimento.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui fosse venuto a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

5.2. SANZIONI PER I DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico, nonché la violazione dei doveri relativi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie sul luogo di lavoro, sono definiti come illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dai vigenti CCNL di riferimento, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/70 ed eventuali normative speciali applicabili. Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere all'Amministratore Unico ovvero al titolare del potere disciplinare, se diverso, l'avvio del procedimento di contestazione e l'eventuale irrogazione di una delle sanzione, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel precedente paragrafo e del comportamento tenuto prima (ad esempio eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

Le sanzioni previste dal CCNL applicato (COMMERCIO TERZIARIO - Aziende operanti nel Commercio Terziario, settore Distribuzione e Servizi) sono:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento per mancanze (ai sensi delle proprie previsioni normative).

È a carico dell'Assemblea dei soci ed esecutivamente dell'Amministratore Unico o dell'Ufficio disciplinare se istituito, la gestione del procedimento relativo all'irrogazione di sanzioni di cui al presente modello.

L'Amministratore Unico riferisce all'OdV, in merito alle sanzioni disciplinari emesse.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione prevista saranno applicati, nei singoli casi, tenendo conto dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento illecito e non corretto;
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- condotta complessiva del dipendente (eventuali precedenti), oppure l'esistenza di

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.103 di 114

circostanze attenuanti (o aggravanti), tenendo in debito conto la professionalità ed il suo passato lavorativo;

- il ruolo ed i compiti assegnati al dipendente;
- livello di responsabilità/posizione gerarchica, funzionale e/o teorica;
- eventuali ipotesi di condivisioni della responsabilità con altri collaboratori che abbiano concorso al comportamento manchevole;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- il complesso di circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

5.3. SANZIONI NEI RIGUARDI DI AMMINISTRATORI E SINDACI

In caso di violazione da parte di Amministratori, Revisori e/o Sindaci di quanto prescritto nel Modello organizzativo e nel Codice Etico adottato dalla Società, **l'Organismo di Vigilanza informerà l'Assemblea dei soci ed il Collegio Sindacale**, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, ivi compresa la convocazione per l'esame e l'adozione dei provvedimenti conseguenti espressamente indicati nel sistema disciplinare (tra cui la revoca per giusta causa dell'amministratore, del revisore o del sindaco).

5.4. MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER E TERZI

La violazione da parte dei Terzi (Consulenti o Partners esterni, non legati da vincolo di subordinazione con l'Impresa, ma sottoposti per il singolo incarico a controllo e vigilanza da parte dell'Impresa) delle regole di cui al presente Modello, costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può comportare, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto. A tal proposito nei singoli contratti stipulati di volta in volta con i Terzi dovranno essere istituite clausole ad hoc per disciplinare le conseguenze derivanti dalla violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

5.5. VIOLAZIONI DEI DIRIGENTI E MISURE

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello poste in essere da lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente', anche queste costituiscono illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere al Presidente l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri già indicati nei paragrafi precedenti e del comportamento tenuto ex ante (ad esempio le eventuali precedenti violazioni commesse) e post factum (ad esempio la comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei 'dirigenti' – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e fermo restando quanto disposto dal CCNL per i dirigenti vigente - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.104 di 114

- a. censura scritta;
- b. sospensione disciplinare;
- c. licenziamento per giustificato motivo;
- d. licenziamento per giusta causa.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV. In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella censura scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione disciplinare;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giustificato motivo;
- laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso; l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, consulenti, collaboratori coordinati e continuativi ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2001, ferma restando la qualificazione del contratto con tali lavoratori.

6.1. SISTEMA WHISTLEBLOWING (D.LGS N. 24/2023) - MODELLO ORGANIZZATIVO

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il Legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico con la richiamata Legge, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. n. 231/2001 ed ha inserito all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Successivamente, con il D. Lgs. n. 24/2023, i commi 2-ter e 2-quater sono stati abrogati ed il comma 2-bis sostituito con il seguente: "i Modelli di cui al comma 1 lettera a) prevedono, ai sensi del decreto attuativo della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2019, I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA, il divieto di ritorsione ed il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2 lettera e)".

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.105 di 114

La Società Pescara Multiservice al fine di garantire l'efficacia del sistema di whistleblowing nella propria organizzazione, secondo il modello introdotto dal richiamato Decreto, è tenuta ad assumere le necessarie e relative azioni, assicurando, tra l'altro, la tempestiva informazione a tutto il personale dipendente e ai soggetti che con la stessa collaborano in ordine alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi, dei principi e dello spirito di cui il Decreto è portatore.

Per le richiamate finalità e con riferimento a consulenti, collaboratori esterni, volontari, tirocinanti ecc., viene contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello, atteso che le segnalazioni possono essere effettuate anche da coloro che hanno instaurato con i soggetti pubblici e privati altri tipi di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto.

Inoltre, gli stessi azionisti sono attori del complesso sistema di whistleblowing, con le precisazioni fornite dalle Linee Guida ANAC che chiariscono il perimetro di applicazione della disciplina, in specie delle segnalazioni provenienti dagli stessi azionisti, precisando che si tratta e sono tali: "coloro che siano venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nella impresa".

In pratica tutti i Destinatari del Modello Organizzativo possono presentare le Segnalazioni, qualora ritengano sussistenti condotte illecite o violazioni del Modello o del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La Segnalazione si intende eseguita in buona fede quando la stessa è effettuata sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati.

In tale ambito e per la piena attuazione del sistema di whistleblowing da parte dei DESTINATARI la Società garantisce a tutti L'ACCESSIBILITÀ A UNO O PIÙ CANALI che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni "interne" di irregolarità o illeciti e, tra questi, di:

- condotte illecite, presunte o effettive, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- violazioni, presunte o effettive, del Modello o del Codice Etico adottati dalla Società;
- violazioni della normativa europea. Si tratta di: illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto n. 24 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). A tale riguardo si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.106 di 114

sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Per le segnalazioni di condotte illecite, i destinatari, possono fare ricorso a qualsiasi dei CANALI ATTIVATI da Pescara Multiservice s.r.l., potendo godere, al pari, di tutte le tutele e le garanzie previste nel Decreto e di cui si dirà nei passaggi successivi del presente documento.

Ciò significa che vengono attivati da parte della Società Pescara Multiservice più canali di comunicazione tra loro alternativi idonei a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nei termini previsti dalla Legge.

Quindi la Pescara Multiservice, in un percorso di valorizzazione della Policy di Whistleblowing interna, adotta un ATTO ORGANIZZATIVO allo scopo di disciplinare il contenuto delle segnalazioni, i soggetti legittimati, l'oggetto delle segnalazioni, le caratteristiche delle segnalazioni, l'Organismo deputato alla gestione delle segnalazioni (GW), il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni "interne", da chiunque inviate, trasmesse o presentate oralmente, anche in forma anonima, unitamente alla disciplina di tutela e riservatezza del whistleblower e dei soggetti a quest'ultimo assimilati.

Al richiamato ATTO ORGANIZZATIVO, parte integrativa del presente Modello, si fa espresso rimando in ordine alla disciplina del sistema di whistleblowing di Pescara Multiservice s.r.l. non senza evidenziare i seguenti limiti inderogabili:

- il divieto di commissione di qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del whistleblower e soggetti assimilati (in proposito Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12.07.2023: P. 4.2, 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3);
- il rispetto dei doveri di riservatezza nel trattamento delle informazioni relativamente alla gestione delle segnalazioni (in proposito Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12.07.2023: P. 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, e 4.1.3).

6.2. SEGNALANTE E SOGGETTI ASSIMILATI

Le misure di protezione -DIVIETO ATTI RITORSIVI E RISERVATEZZA- si applicano non solo al soggetto segnalante ma anche ad altri soggetti, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:

- **facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.** Al riguardo, le LG ANAC prevedono che *"il termine "assistenza", fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se,*

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.107 di 114

invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali”;

- **persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.** Sulla nozione di “*stabile legame affettivo*”, le LG ANAC prevedono che “*tale espressione potrebbe far riferimento, innanzitutto, a coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante. In linea con la ratio di estendere il più possibile la tutela avverso le ritorsioni si ritiene che la nozione di stabile legame affettivo possa intendersi, però, non solo come convivenza in senso stretto, bensì anche come rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita. Un legame affettivo che dunque coinvolge una persona specifica.*”;
- **colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.** Al riguardo, le LG ANAC prevedono che “*Nel caso di colleghi di lavoro, il legislatore ha previsto che si tratti di coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante (esclusi quindi gli ex colleghi) e che abbiano con quest’ultimo un rapporto abituale e corrente. La norma si riferisce, quindi, a rapporti che non siano meramente sporadici, occasionali, episodici ed eccezionali ma attuali, protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tali da determinare un rapporto di “comunanza”, di amicizia.*”.
- **enti di proprietà** - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- **enti presso** i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.

Per la corretta individuazione di tali soggetti, anche ai fini di garantire la riservatezza e le tutele agli stessi accordate dalla novella, nell’ambito del processo di istruttoria della segnalazione, a cura del GW, verrà richiesto al segnalante di indicare esplicitamente l’esistenza di tali soggetti, dimostrando la sussistenza dei relativi presupposti.

6.3. RISPETTO DEI DOVERI DI RISERVATEZZA

La Pescara Multiservice srl assume l’obbligo di garantire al segnalante la RISERVATEZZA della sua identità e di ogni altra informazione, inclusa l’eventuale documentazione allegata, dalla quale possa direttamente o indirettamente risalire all’identità del whistleblower. La medesima garanzia è prevista in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai facilitatori¹⁶, in considerazione del rischio di ritorsioni.

La riservatezza deve essere garantita per ogni modalità di segnalazione, quindi, anche quando avvenga in forma orale (linee telefoniche, messaggistica vocale, incontro diretto).

Pertanto, nel rispetto delle previsioni in materia di protezione dei dati personali, nell’istituzione e regolamentazione del canale interno, occorre prevedere e mantenere adeguate misure che consentano di conservare riservata l’identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.108 di 114

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato dall'ente contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi, è dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà dell'ente di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

6.4 PRIVACY e WHISTEBLOWING

Qualora l'ente affidasse - tutta o in parte - la gestione del canale di segnalazione a un soggetto esterno alla sua organizzazione (es. fornitore della piattaforma) si raccomanda di verificare che quest'ultimo in qualità di responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che garantiscano la protezione dei dati.

Inoltre la Società avrà cura di attenersi in materia di privacy ai principi di:

- **trasparenza** (art. 5, par. 1, lett. a) del GDPR: i dati personali sono trattati in modo ... trasparente nei confronti dell'interessato), prescrivendo ai titolari del trattamento di rendere ex ante ai possibili interessati un'idonea informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, co. 4 del Decreto), recante, tra le altre, le informazioni su:

i) il titolare del trattamento e i relativi dati di contatto;

ii) la finalità del trattamento;

iii) la base giuridica del trattamento;

iv) le modalità del trattamento;

v) l'ambito del trattamento e i soggetti cui sono comunicati i dati (es. responsabili, autorizzati del trattamento),

vi) il periodo di conservazione dei dati personali.

Tale informativa può essere fornita in allegato alla procedura whistleblowing, mediante la pubblicazione di documenti informativi (es. sul sito web) o in un'apposita sezione dell'applicativo informatico utilizzato per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni.

- **limitazione delle finalità** (art. 5, par. 1, lett. b) del GDPR: i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.109 di 114

sia incompatibile con tali finalità), prevedendo che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (art. 12, co. 1 del Decreto);

- **minimizzazione dei dati** (art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR: i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati), prevedendo che i dati manifestamente non utili alla trattazione di una specifica segnalazione non siano raccolti o, in caso di raccolta accidentale, siano prontamente cancellati (art. 13, co. 2 del Decreto);
- **limitazione della conservazione** (art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR: i dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati), prevedendo espressamente che le segnalazioni e la relativa documentazione siano conservate per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura (art. 14, co. 1 del Decreto);
- **integrità e riservatezza** (art. 5, par. 1, lett. f) del GDPR: i dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali), prevedendo che l'individuazione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi del trattamento e promuovendo il ricorso a strumenti di crittografia (art. 4, co. 1 e art. 13, co. 6 del Decreto).

6.5. DIVIETO DI ATTI di RITORSIONE

Un ulteriore aspetto inderogabile del Decreto é rappresentato dal DIVIETO DI OGNI FORMA DI RITORSIONE nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati. Pertanto, gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli. La stessa tutela si applica nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante di cui si è già detto infra (es. colleghi di lavoro).

Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, il novello Decreto prevede le seguenti condizioni:

- che il segnalante/denunciante al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica abbia “fondato motivo” di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- che la segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto e, quindi, dall'atto organizzativo.

Questo implica da parte del segnalante, in primis la buona fede, inoltre, un'attenta diligenza nella valutazione delle informazioni che non è sufficiente si fondino su semplici supposizioni, “voci di corridoio” o notizie di pubblico dominio.

L'ANAC, nell'organizzazione del Decreto, è l'autorità preposta a ricevere dal segnalante e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dallo stesso subite (L'atto ritorsivo può essere il più vario. Il Decreto, a titolo indicativo e non esaustivo, riporta una lista di atti/comportamenti ritenuti ritorsivi). Pertanto, il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza di una segnalazione/divulgazione/denuncia lo comunica

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.110 di 114

all'ANAC, che potrà accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione, adottando i conseguenti provvedimenti.

E' pacifico che innanzi all'ANAC, la prova che gli atti assunti non siano ritorsivi, spetta al datore di lavoro,

A tal proposito si evidenzia come in alcuni casi il segnalante perde la protezione garantita dalla Legge e nello specifico:

- i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

6.6. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

Il Decreto whistleblowing riconosce, rispetto a quelle già richiamate, delle tutele aggiuntive al segnalante, in particolare, la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

Pertanto, il segnalante non può essere chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Il Decreto pone tuttavia due condizioni all'operare delle suddette limitazioni di responsabilità:

- 1) al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- 2) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

Si evidenzia, quindi, che la limitazione opera se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione non sono fondate su semplici illazioni, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici. In ogni caso, occorre considerare che non è esclusa la responsabilità per condotte che:

- non siano collegate alla segnalazione;
- non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

6.7. OBBLIGHI DI FORMAZIONE e INFORMAZIONI nel sistema di WHISTLEBLOWING

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.111 di 114

La **FORMAZIONE** del personale che gestisce il canale di segnalazione è di fondamentale importanza per assicurare che le segnalazioni ricevute siano trattate in maniera adeguata e in conformità alle disposizioni applicabili. A tal fine, è opportuno che il personale cui è affidata la gestione del canale di segnalazione riceva un'adeguata formazione in relazione ad alcuni argomenti chiave.

Tale formazione dovrà essere erogata a cura della Società, con cadenza periodica, al fine di garantire l'efficacia della suddetta formazione. Si suggerisce, altresì, di integrare la formazione in caso di aggiornamenti normativi in merito alle disposizioni rilevanti e applicabili relativamente alla gestione dei canali di segnalazione.

In aggiunta a quanto previsto dal dettato normativo con riferimento al gestore delle segnalazioni, si suggerisce di assicurare un'adeguata formazione in merito alle tematiche esposte a tutto il personale interno (ivi compresa la disciplina sul trattamento dei dati personali), così da creare un'opportuna consapevolezza circa le finalità e le tutele riconosciute dal Decreto, nonché una cultura di integrità e responsabilità all'interno dell'impresa.

Fermo restando che l'individuazione delle opportune modalità di erogazione delle attività formative, si raccomanda alla Società di strutturare un programma formativo che sia effettivamente in grado di valorizzare la policy Whistleblowing.

Inoltre, saranno messe a disposizione della persona segnalante **INFORMAZIONI** chiare circa il canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, interne o esterne.

A tal fine, viene garantita a cura della Società un'adeguata informativa in ordine all'utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne, nonché alle procedure adottate, a tal fine, dall'ente. In particolare, tali informazioni devono essere esposte, ad esempio, nei luoghi di lavoro in un punto visibile, accessibile a tutte le persone (ivi comprese quelle che, pur non essendo presente fisicamente nei luoghi di lavoro, sono legittimate a effettuare segnalazioni di whistleblowing) nonché in una sezione apposita del sito web istituzionale dell'ente e, laddove implementata, della piattaforma informatica.

A titolo esemplificativo, si raccomanda alla Società di fornire tramite gli strumenti anzidetti le seguenti informazioni:

- soggetti legittimati a effettuare le segnalazioni;
- soggetti che godono delle misure di protezione riconosciute dal Decreto;
- violazioni che possono essere segnalate;
- presupposti per effettuare la segnalazione interna o esterna;
- indicazioni sul canale di segnalazione implementato dall'impresa (e le relative istruzioni circa le modalità di funzionamento dello stesso), nonché quello esterno gestito da ANAC;
- procedure che la persona segnalante deve seguire per effettuare in maniera corretta una segnalazione (a titolo esemplificativo, gli elementi che la segnalazione deve contenere);
- soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne;
- attività che, una volta correttamente effettuata la segnalazione, devono essere svolte dal soggetto che ha ricevuto e che gestisce la segnalazione;
- tutele riconosciute dal Decreto al segnalante e agli altri soggetti che godono di protezione ai sensi dell'art. 3;

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.112 di 114

- condizioni al verificarsi delle quali è esclusa la responsabilità del segnalante (anche in sede penale, civile o amministrativa) previste dall'art. 20 del Decreto;
- sistema sanzionatorio adottato dalla Impresa e da ANAC in caso di violazione delle disposizioni del Decreto.

6.8. SISTEMA SANZIONATORIO (WHISTLEBLOWING)

In tema di sistema sanzionatorio, le LG ANAC nell'ottica di individuarne il soggetto destinatario distinguono, per le varie fattispecie, TRA PERSONA FISICA E GIURIDICA ritenuta responsabile e quindi destinataria della sanzione.

In particolare:

- i) nelle ipotesi di mancata istituzione del canale, di mancata adozione delle procedure o di adozione di procedure non conformi, il responsabile è **INDIVIDUATO NELL'ORGANO DI INDIRIZZO**;
- ii) nelle ipotesi in cui non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, nonché quando sia stato violato l'obbligo di riservatezza, il responsabile è **IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI**.

Nello stesso scenario sanzionatorio rientrano ulteriori comportamenti che rappresentano similmente illeciti, quali:

- i) le ipotesi di accertata, anche con sentenza di primo grado, responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, **IL RESPONSABILE È IL SOGGETTO SEGNALANTE**;
- ii) le ipotesi di commissione di atti ritorsivi ex art. 17 o quando sia accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla, **IL RESPONSABILE È IL SOGGETTO, PERSONA FISICA CHE PONE IN ESSERE I PREDETTI COMPORTAMENTI**.

Si evidenzia in proposito, come nell'impianto normativo filtra una doppia competenza sanzionatoria: una amministrativa pecuniaria posta in capo all'ANAC e l'altra in testa all'Organismo interno titolare del procedimento disciplinare. Si pensi ad es. ai fatti ritorsivi posti in essere da una persona fisica dipendente della Società e sanzionabili sia da parte dell'ANAC che dall'Ente all'esito del procedimento disciplinare.

Nello specifico l'ANAC, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, applica al responsabile del fatto illecito **LE SEGUENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**:

- a) **da 10.000 a 50.000 euro** quando accerta che LA PERSONA FISICA individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni, da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.113 di 114

- ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- b) **da 10.000 a 50.000 euro** quando accerta che LA PERSONA FISICA individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla o si è tentato di ostacolarla;
 - c) **da 10.000 a 50.000 euro** quando accerta che LA PERSONA FISICA individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
 - d) **da 10.000 a 50.000 euro** quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato L'ORGANO DI INDIRIZZO, ovvero l'AMMINISTRATORE UNICO;
 - e) **da 10.000 a 50.000 euro** quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato L'ORGANO DI INDIRIZZO, ovvero, l'AMMINISTRATORE UNICO;
 - f) **da 10.000 a 50.000 euro** quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI;
 - g) **da 500 a 2.500 euro**, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della PERSONA SEGNALANTE per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Parimenti, quando i comportamenti suddetti, fossero attribuiti e riconducibili ad una persona fisica legata all'Ente da un contratto di lavoro, di default viene attivato il PROCEDIMENTO DISCIPLINARE interno con l'applicazione dell'iter istruttorio, sanzioni e garanzie del CCNL di riferimento del dipendente, come meglio riportato ai precedenti Prsrgrsfi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.

Agli stessi paragrafi si rimanda, con attivazione automatica del procedimento disciplinare, qualora si accertasse la responsabilità del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, altresì, quando la segnalazione risultasse del tutto infondata e fosse opera di un whistleblower in assoluta mala fede.

7.1. VERIFICA SULL'ADEGUATEZZA E SULL'APPLICAZIONE DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

1. **Attività di monitoraggio** sull'effettività del Modello attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche (trimestrali) - relative al fatto che siano state rispettate le

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Aggiornamento Novembre 2023
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.114 di 114

indicazioni e le prescrizioni del documento, nonché i relativi poteri di delega e limiti di firma - da parte dei destinatari del Modello (saranno i responsabili di area a far compilare periodicamente ai loro sottoposti le dichiarazioni in oggetto ed a trasmetterle all'organismo di vigilanza);

2. **Monitoraggio** costante da parte dell'OdV., con verifiche a campione – *anche a sorpresa* - riguardanti l'effettiva e continua redazione della modulistica prevista dal Modello e da accertamenti sul rispetto dei protocolli. A tale scopo l'OdV predispone un Piano di Audit annuale dove programmare e registrare annualmente gli audit ed un Registro delle non conformità dove tenere sotto controllo tutte le non conformità rilevate. Per l'effettuazione dei controlli l'OdV si avvarrà di apposite check lists (da esso appositamente predisposte) da utilizzare nelle verifiche ispettive presso le singole aree aziendali oggetto degli accertamenti.

3. **Ogni sei mesi l'OdV** provvederà poi alla verifica di tutte le segnalazioni ricevute, di tutte le azioni intraprese e di tutte le sanzioni irrogate, realizzando un report, da trasmettere al Collegio Sindacale, contenente anche le eventuali proposte di integrazione e miglioramento dell'intero sistema di gestione implementato.

L'Organismo di Vigilanza valuterà la necessità o meno di apportare modifiche/integrazioni alla documentazione emessa a seguito di:

- Modifiche normative riguardanti l'introduzione di nuovi reati;
- Modifiche rilevanti nella struttura aziendale;
- Segnalazione di punti di debolezza del Modello da parte del Personale della società;
- Introduzione di nuovi rilevanti processi aziendali interessati dal decreto in oggetto.

L'integrazione del Modello, in conformità dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto 231/01 – è demandata all'Amministratore Unico della Pescara Multiservice s.r.l. il quale potrà aggiungere Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove norme rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Benedetto Gasbarro

L'OdV
Avv. Carlo Pirozzolo